



Comuni di Lapedona e Moresco

SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI IN FORMA ASSOCIATA

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Dott. Geol. Vincenzo OTERA

Via G. Garibaldi, 8
63814 - Torre S. Patrizio (FM)
Tel: 329.6342001
E-mail: v.otera@tiscali.it

Gennaio 2025



COMUNI DI LAPEDONA E MORESCO

(Provincia di Fermo)

SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI IN FORMA ASSOCIATA

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

CAPO I - OGGETTO E REGOLAMENTAZIONE DELL'APPALTO

ART. 1 GENERALITA'

1. I Comuni di Lapedona (comune capo-convenzione) e Moresco intendono appaltare in forma associata i servizi inerenti alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani, come definiti dall'art. 183, comma 1, lettera b-ter), del D. Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., nonché la gestione del centro di raccolta comunale e altri servizi di igiene urbana, nell'osservanza delle modalità stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto ed in conformità alla normativa vigente.
2. Ai sensi dell'art.198, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n°152, i servizi in appalto rientrano nel regime di privativa e conseguentemente sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e quindi sottoposta a specifica normativa disciplinata dal precitato Decreto e sue s.m.i. Questi dovranno essere sempre attivi al fine di non determinare problematiche di ordine igienico-sanitario nel territorio comunale, salvo che per dimostrata "causa di forza maggiore", valutata di volta in volta dal Responsabile Unico del Procedimento a suo insindacabile giudizio.

3. I servizi in affidamento dovranno attenersi ai disposti di cui all'art.178 del Decreto Legislativo 152/2006, ai principi di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, nonché al rispetto del presente Capitolato.
4. L'Impresa dovrà impegnarsi allo sviluppo e gestione di iniziative tendenti alla riduzione del rifiuto, al potenziamento dei sistemi di raccolta differenziata per il recupero, riutilizzo e riciclo del materiale raccolto, in collaborazione con il Committente.
5. L'Impresa dovrà garantire, per le fasi di competenza, l'assenza di rischi per l'ambiente, l'assoluta mancanza di inconvenienti imputabili a rumori o odori molesti, il massimo decoro di mezzi ed attrezzature utilizzate nell'espletamento dei servizi in affidamento.
6. Nell'espletamento delle funzioni assunte l'Impresa e per essa il personale incaricato, dovrà collaborare con le strutture tecniche e di vigilanza del Committente per garantire il regolare svolgimento dei servizi e per il raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza degli stessi.
7. L'Impresa è tenuta all'osservanza di tutte le leggi e le disposizioni vigenti e future in materia, a livello comunitario, nazionale e regionale, nonché dei Regolamenti Comunali per il servizio in esame e sue successive modifiche ed integrazioni.
8. I servizi specificati nel presente CSA sono assunti mediante Appalto, secondo la procedura aperta di cui all'art. 71, del D. Lgs. 31.03.2023, n. 36, con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
9. In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 57, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, i servizi oggetto di appalto dovranno essere svolti tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi vigenti, con riferimento al Decreto del Ministero per la Transizione Ecologica del 23.06.2022, pubblicato in GU Serie Generale n.182 del 05-08-2022 (Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, ecc.).
10. Le Ditte, nella predisposizione delle Offerte Tecniche da presentare in sede di gara, dovranno pertanto tenere in debita considerazione quanto emanato dal Ministero dell'Ambiente con il suddetto atto normativo.
11. L'Impresa sarà tenuta ad adeguare il servizio ai criteri per la "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), adottati da ARERA con Deliberazione 15/2022/R/rif del 18.01.2022, sulla base delle disposizioni eventualmente emanate dal Committente o dall'Ente Territorialmente Competente.

ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO

1. La prestazione si esplica con le attività indicate nel presente CSA:
 - A. raccolta porta a porta** (a domicilio in giorni e orari prefissati), delle seguenti componenti di rifiuti urbani:
 - umido (frazione umida dei rifiuti, rappresentata da scarti di cucine e mense);
 - carta e cartone, compresi contenitori in tetrapak;
 - contenitori ed imballi in plastica;

- contenitori e imballi in vetro, congiuntamente con imballaggi metallici (lattine e simili);
 - secco residuo (frazione secca non riciclabile dei rifiuti).
- B. raccolta di prossimità** per gruppi di utenze residenti nelle aree periferiche e rurali, delle seguenti tipologie di rifiuti urbani;
- carta e cartone, compresi contenitori in tetrapak;
 - contenitori ed imballi in plastica;
 - vetro e imballaggi metallici;
 - secco residuo (frazione secca non riciclabile dei rifiuti).
- C. ritiro presso punti di conferimento** stradali delle seguenti categorie di rifiuti urbani:
- rifiuti tessili e abbigliamento
 - Oli e grassi vegetali
 - pile e batterie esauste;
 - farmaci scaduti e/o inutilizzati.
- D. ritiro dei rifiuti cimiteriali** ordinari ed il trasporto dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- E. la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle aree in occasione di feste e manifestazioni**, nelle date comunicate dagli Uffici comunali;
- F. raccolta di rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade** ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- G. la rimozione delle carcasse animali;**
- H. il trasporto e il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di trattamento/smaltimento o recupero in base** alla normativa/pianificazione, per tutte le frazioni raccolte, compreso il riconoscimento degli oneri economici;
- I. Organizzazione del servizio**, mediante dotazione di attrezzature e automezzi necessari (sono inclusi tutte le spese per la dotazione e la loro manutenzione, quali: carburanti, lubrificanti, assicurazioni, e quant'altro necessario per il loro funzionamento) nonché dotazione di personale;
- J. Fornitura di appositi contenitori, per ogni singola tipologia di rifiuto**, per le utenze domestiche e non domestiche, funzionali all'attuazione di sistemi di misurazione puntuale dei quantitativi di rifiuti;
- K. manutenzione, riparazione** e/o eventuale rimozione con sostituzione dei contenitori ovunque installati, che, su segnalazione o giudizio insindacabile del Committente, per motivi legali, tecnici, di funzionalità o di decoro ambientale non siano conformi alle norme e raccomandazioni vigenti o future;
- L. sostituzione dei contenitori** distrutti, resi inutilizzabili da atti vandalici e incidenti stradali o oggetto di furto, segnalando al Committente l'intervento. Per tali eventualità l'Impresa potrà dotarsi di copertura assicurativa.
- M. Rilevazione puntuale dei rifiuti** conferiti dalle utenze ricadenti nel territorio comunale, finalizzata alla fornitura dei dati necessari per l'eventuale applicazione della Tariffazione puntuale;
- N. controllo di qualità** di tutti i servizi prestati;

- O. interventi di miglioria e manutenzione** che dovessero rendersi necessari ad assicurare alle attrezzature, mezzi e strutture una perfetta funzionalità, la conservazione nel tempo, la prevenzione da avarie, il contenimento dei costi di esercizio;
 - P. organizzazione e copertura dei costi di realizzazione di campagne di informazione** e sensibilizzazione dell'utenza;
 - Q. Gestione del Centro di Raccolta comunale**, previa fornitura delle relative attrezzature;
 - R. Esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria con miglioramento funzionale del Centro di raccolta comunale** secondo le specifiche contenute nella Relazione Tecnica di Progetto;
 - S. Raccolta dei rifiuti biodegradabili** derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico da parte degli Enti committenti.
- 2. I rifiuti raccolti divengono di proprietà dell'Impresa, che provvede al trattamento o smaltimento o al recupero e/o valorizzazione diversa, sostenendone i costi (già compensati nel canone annuo) e ottenendone gli eventuali ricavi derivanti dagli accordi ANCI – CONAI e dalle convenzioni stipulate con le rispettive piattaforme di conferimento.
 - 3. Sono esclusi dalla gestione i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura e delle altre categorie elencate all'art. 183, comma 1, lettera b-sexies), del d.lgs. n° 152/2006 e s.m.i., i quali debbono essere smaltiti a totale carico del produttore/detentore. Sono invece inclusi i rifiuti prodotti dal Committente per attività interne di gestione e di manutenzione dei beni.

ART. 3 AMBITO TERRITORIALE DELL'APPALTO

- 1. L'ambito territoriale del presente affidamento viene individuato nel territorio dei Comuni di Lapedona e Moresco, che si estende complessivamente per 21,03 kmq e conta circa 1671 abitanti (al 01.01.2024), con circa 855 utenze domestiche e 71 utenze non domestiche.

ART. 4 DEFINIZIONI

- 1. Impresa: La persona fisica o giuridica alla quale il Committente aggiudicherà l'appalto, nonché i suoi legali successori o aventi causa.
- 2. Committente: Il Comune di Lapedona (FM), con sede in Piazza G. Leopardi n.2.
- 3. CSA: s'intende il presente Capitolato speciale di appalto.
- 4. Referente del Committente: Il Direttore per l'Esecuzione del Contratto, nominato dal Committente ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, a cui è affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole contrattuali, nonché della corretta esecuzione del servizio.
- 5. Referente dell'Impresa: Il Responsabile debitamente nominato dall'Impresa a cui è affidato il corretto svolgimento dei servizi e i rapporti con il Referente del Committente. Tale Responsabile potrà avvalersi della collaborazione di assistenti da colui designati e ai quali saranno delegate specifiche attività.

6. Modifica sostanziale del servizio: Si intendono sostanziali le modifiche del servizio, rispetto allo standard previsto nel presente Capitolato, che determinino variazioni di costo dello stesso, ai sensi dell'art. 47 del presente CSA.
7. Modifiche non sostanziali del servizio: In caso di specifiche esigenze del Committente, potranno essere apportate modifiche ai programmi dei servizi e agli orari senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico dell'Ente; le eventuali modifiche verranno comunicate dal Committente con ordine di servizio trasmesso all'Impresa. È consentito all'Impresa proporre, in qualsiasi momento, soluzioni diverse di organizzazione del servizio e utilizzo di mezzi, finalizzate al miglioramento del servizio stesso. In tal caso, previa accettazione formale del Committente, l'organizzazione proposta deve garantire almeno pari livello di qualità del servizio reso. Resta inteso che gli oneri per l'espletamento di tutto quanto segue si intendono compensati nel corrispettivo dell'appalto.

ART. 5 DURATA DEL SERVIZIO E CARATTERE DELL'APPALTO

1. L'appalto ha durata di cinque (5) anni (sessanta mesi) a decorrere dalla data che verrà indicata nel verbale di consegna del servizio e scadrà automaticamente senza bisogno di ulteriore atto o comunicazione.
2. Qualora, dopo la scadenza del contratto, fosse necessario, l'Impresa previa richiesta del Committente sarà tenuta alla prosecuzione del servizio in regime di temporanea "prorogatio" nel termine massimo di dodici mesi, e comunque fino alla data di assunzione del servizio da parte dell'Impresa subentrante: durante tale periodo di servizio rimangono ferme le condizioni stabilite nel contratto e nel relativo Capitolato.
3. L'Impresa, con la partecipazione alla gara, si obbliga alla stipula del contratto nella data fissata dal Committente e comunicata all'Impresa stessa con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi.
4. I servizi dovranno essere avviati, qualora necessario, in via d'urgenza (art. 17, comma 8 e 9, D.Lgs. 36/2023). Tutti i servizi di appalto dovranno essere completamente avviati entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data indicata nel verbale di consegna del servizio: l'Impresa è tenuta a proporre una suddivisione razionale del territorio che consenta di attivare i servizi entro il predetto termine.
5. Il Committente avverte che ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, ed in particolare secondo quanto previsto all'art. 204, la competenza in materia di gestione dei rifiuti potrebbe essere trasferita dai Comuni ad altro soggetto giuridico con ogni conseguente effetto sui contratti in essere al momento dell'entrata in vigore della normativa stessa, per cui anche il presente contratto potrebbe essere risolto anticipatamente rispetto alla sua scadenza.
6. Nel caso di cui al comma precedente l'Impresa non ha diritto, a nessun titolo, a risarcimento né a compensi o indennizzi neppure con riferimento al mancato periodo di ammortamento di veicoli, mezzi e attrezzature di sua proprietà impiegati per l'esecuzione dell'appalto: è fatta salva la corresponsione del canone maturato per l'esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato del contratto e la corresponsione del

prezzo residuo, alla data di scioglimento anticipato del contratto, delle attrezzature (contenitori, cassonetti, mastelli e simili) che rimangono di proprietà del Committente.

7. Il prezzo residuo delle predette attrezzature è dato dalle quote di ammortamento (calcolate sul valore totale delle attrezzature al netto del ribasso offerto dal concorrente) non comprese nei canoni d'appalto sino ad allora dallo stesso percepiti.
8. L' Impresa, all'atto della firma del contratto, dovrà specificatamente dichiarare per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1343 del codice civile, l'accettazione di tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge, nei regolamenti, nel presente capitolato e nel bando di gara e qualsiasi altra norma presente o futura che possa riguardare il servizio oggetto del presente capitolato.
9. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Impresa equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani dei Comuni, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di contratti pubblici in quanto applicabili.
10. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati, purché conservati dal Committente e controfirmati per accettazione dall'Impresa:
 - a. il presente Capitolato d'Appalto;
 - b. il Progetto di Gestione dei Servizi di Raccolta rifiuti;
 - c. gli elaborati cartografici allegati al progetto;
 - d. il Programma Operativo del servizio, proposto dall'Impresa in sede di gara;
 - e. il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) da redigersi a cura dell'Impresa aggiudicataria;
 - f. copia delle polizze assicurative.

ART. 6 EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

1. L'Impresa resterà vincolata dal momento della presentazione dell'offerta mentre il Committente resterà vincolato solo dopo la sottoscrizione del contratto d'appalto.
2. Il Committente si riserva la facoltà di affidare nel rispetto del codice dei contratti pubblici, servizi complementari o nuovi nell'ambito della gestione dei rifiuti e in generale dei servizi ambientali, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 120 del Codice.
3. L' Impresa, senza il preventivo consenso del Committente, non potrà stipulare contratti integrativi con le singole utenze dei comuni interessati, per:
 - A) noleggio o vendita contenitori e/o mastelli;
 - B) incremento delle frequenze di servizio e/o altri accordi: resta inteso che le prestazioni integrative eventualmente consentite dal Committente non dovranno in alcun modo interferire con il buon andamento del presente contratto e con lo standard qualitativo richiesto per il servizio.

ART. 7 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

1. L'importo annuo a base dell'appalto dei servizi descritti nel presente CSA ammonta ad €. 131.875,23 al netto di IVA, di cui €. 129.875,23 soggetti a ribasso d'asta ed € 2.000,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.
2. Il valore complessivo dell'appalto a base di gara (durata cinque anni) ammonta ad € 659.376,15 al netto di IVA, di cui €. 649.376,15 soggetti a ribasso d'asta ed € 10.000,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.
3. Il Committente, ai sensi dell'art. 5 del presente CSA e con riferimento all'art. 120, comma 11, del D.Lgs 36/2023, si riserva di esercitare l'opzione della proroga dei servizi per un periodo massimo di mesi 12 (dodici). Il valore dell'appalto a base di gara per il periodo di proroga di mesi 12 ammonta ad €. 123.875,23 al netto di IVA, di cui €. 121.875,23 soggetti a ribasso d'asta ed € 2.000,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta. Pertanto, ai soli fini ed ai sensi dell'art.14, comma 4, del D. Lgs 36/2023, l'importo complessivo massimo stimato dell'appalto posto a base di gara, comprensivo della proroga tecnica, è pari ad Euro 783.251,38 al netto di IVA.
4. Per l'esecuzione dei servizi oggetto di appalto, il Committente corrisponderà all'Impresa un canone annuo al netto del ribasso d'asta, comprensivo dei costi di trattamento e/o smaltimento dei rifiuti oggetto d'appalto, posti a carico dell'Impresa. Restano a carico dell'Impresa anche le eventuali penalità applicate per il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dal CSA mentre risultano a favore dell'Impresa gli eventuali ricavi derivanti dal conferimento delle frazioni recuperabili alle Piattaforme di recupero autorizzate.
5. Il canone sopra indicato si intende remunerativo per tutte le opere, oneri ed obblighi contrattuali previsti dal CSA e dai suoi allegati, da eseguirsi secondo le modalità stabilite, per esplicita ammissione che l'Impresa abbia eseguito gli opportuni calcoli estimativi, abbia preso visione dei luoghi oggetto del servizio, abbia analizzato le caratteristiche del territorio interessato, nonché gli elementi caratteristici dei servizi. Pertanto non potranno essere richieste integrazioni o maggiori costi per errate valutazioni tecniche ed economiche da parte dell'Impresa in sede di gara.
6. Il canone comprende, oltre a tutte le spese dirette e indirette per il personale, compresi i contributi e gli accantonamenti, anche gli oneri di ammortamento dei materiali, delle attrezzature, degli automezzi e degli impianti eventualmente messi a disposizione dall'Impresa, nonché le corrispondenti spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, i consumi, il materiale funzionale alla conduzione del personale amministrativo e quanto necessario per l'espletamento dei servizi, le spese generali dell'impresa, gli oneri accessori, le tasse e l'utile dell'Impresa.
7. Nell'importo contrattuale pattuito sono compresi gli adeguamenti e/o ampliamenti del servizio conseguenti a variazioni normative o regolamentari o ad altri motivi tecnico-organizzativi: per detti adeguamenti, niente è dovuto in più all'Impresa oltre i compensi pattuiti, salvo il caso di modifica sostanziale del servizio dovuta all'aumento del numero di abitanti, come precedentemente definita.

8. In caso di aumento del numero degli abitanti, l'Impresa Aggiudicataria assume l'obbligo di provvedere, secondo le indicazioni del Committente, a seconda delle modalità del servizio, ad effettuare tutte le operazioni necessarie per adattare il servizio all'aumento del numero degli utenti.
9. Nel caso l'entità della variazione del numero totale degli abitanti serviti risulti superiore del 5% (cinquepercento) rispetto a quella per cui è rapportato il canone, la variazione del corrispettivo viene riconosciuta per la parte che eccede il 5% (cinquepercento).
10. Il canone annuo è soggetto alla della revisione prezzi, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023, secondo le modalità disciplinate all'art. 15.

ART. 8 ONERI RELATIVI ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI

1. Allo scopo di incentivare l'incremento del livello quantitativo e qualitativo della raccolta differenziata, il Committente riconosce all'Impresa i ricavi derivanti dall'avvio al recupero dei materiali, i quali vengono introitati direttamente dall'Impresa come parziale corrispettivo nell'ambito dell'appalto. I rifiuti raccolti divengono di proprietà dell'Impresa che provvede al trattamento o smaltimento o al recupero e/o valorizzazione diversa, sostenendone i costi (già compensati nel canone annuo) e ottenendone gli eventuali ricavi derivanti dagli accordi ANCI – CONAI o comunque dalle convenzioni stipulate con le piattaforme di conferimento autorizzate.
2. I costi di trattamento e smaltimento del rifiuto secco residuo, compresi gli ulteriori oneri stabiliti dal gestore dell'Impianto o imposti da norme nazionali e regionali, spettano all'Impresa per l'intera durata dell'appalto e sono già compresi nel canone che sarà corrisposto dal Committente. Rimane di competenza del Committente l'individuazione dell'impianto presso il quale conferire il rifiuto secco residuo, in conformità con quanto stabilito dalla pianificazione regionale e provinciale di settore. Attualmente i rifiuti vengono conferiti presso l'Impianto Fermo ASITE in località San Biagio del Comune di Fermo.
3. Qualora, durante l'esecuzione dell'appalto o comunque successivamente alla data di pubblicazione del bando di gara, vi siano variazioni in aumento delle tariffe di conferimento all'impianto di trattamento e smaltimento del rifiuto secco residuo (CER 200301) per il quale la destinazione è imposta dalla programmazione regionale e provinciale, il canone d'appalto sarà aggiornato sulla base dei maggiori costi effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati, limitatamente ai quantitativi massimi derivanti dalle stime di progetto (110 T/anno). Il calcolo sarà espletato a consuntivo per ciascuna annualità di servizio.
4. Nel caso l'Impresa risultasse inadempiente nel pagamento delle fatture emesse dall'Impianto di smaltimento del rifiuto secco residuo per un periodo superiore ai 60 giorni dalla data fattura, il Committente avrà la facoltà di sostituirsi all'Impresa anticipando il pagamento degli oneri di smaltimento. Il recupero delle somme, eventualmente maggiorate nei termini di legge, avverrà con detrazione degli importi anticipati, dai canoni del corrispettivo dovuto all'Impresa appaltatrice fino alla completa estinzione delle somme dovute.
5. Il Committente conferisce attualmente, per mezzo della ditta appaltatrice del servizio, i rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 200108) presso l'Impianto di compostaggio Fermo ASITE; qualora durante l'esecuzione dell'appalto o comunque successivamente alla data di pubblicazione del bando di gara, vi siano

variazioni in aumento delle tariffe di conferimento presso il predetto impianto, il canone di appalto sarà aggiornato sulla base dei maggiori costi effettivamente sostenuti per il conferimento presso il suddetto impianto e adeguatamente documentati, limitatamente ai quantitativi massimi derivanti dalle stime di progetto (140 T/anno). Il calcolo va espletato a consuntivo per ciascuna annualità di servizio.

6. I costi di trattamento/smaltimento delle altre frazioni dei rifiuti differenziati, compresi i rifiuti raccolti presso l'Ecocentro comunale, sono totalmente a carico dell'Impresa.
7. I valori unitari dei corrispettivi derivanti dalla vendita dei materiali valorizzabili computati nel quadro economico sono stati opportunamente rimodulati, tenendo conto dei costi di selezione ed avvio a recupero dei materiali raccolti, in base alle correnti condizioni di mercato.
8. Qualora per una frazione merceologica si rendano necessari diversi o ulteriori interventi di preselezione o lavorazione, causa scarsa qualità del materiale conferito o per altri motivi tecnici o normativi, essi saranno a carico dell'Impresa e al Committente non potrà essere richiesto alcun onere aggiuntivo.
9. Nulla è dovuto all'Impresa nel caso che sopravvengano diminuzioni agli importi unitari dei corrispettivi, o annullamento degli stessi, per modifiche all'accordo ANCI - CONAI o per altri motivi indipendenti dalla volontà del Committente.
10. I contratti con i diversi Consorzi di filiera del CONAI e in generale delle piattaforme di recupero, saranno di titolarità dell'Impresa a seguito di specifica delega rilasciata dal Committente.

ART. 9 RISERVATEZZA

- I. L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento del servizio e su tutti i dati relativi al servizio che sono di proprietà esclusiva del Committente: l'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie, relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi il servizio, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

ART. 10 TUTELA DELLA PRIVACY

1. L'aggiudicatario deve assicurare il pieno rispetto del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 679/2016 (di seguito GDPR 679/2016) e della normativa nazionale applicabile trattando i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento dei servizi appaltati e con modalità a ciò strettamente correlate, impegnandosi a trattare tali dati con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed all'adozione delle prescritte misure di sicurezza.
2. La comunicazione dei dati a soggetti pubblici e privati è ammessa nei limiti previsti dal GDPR 679/2016.
3. Il soggetto aggiudicatario si impegna in ogni caso a non utilizzare dati e informazioni di cui i suoi operatori siano venuti a conoscenza; in caso di abuso essa sarà ritenuta direttamente responsabile del dolo, compresa ogni conseguenza civile e penale.

4. All'atto della stipula della convenzione, l'aggiudicatario, responsabile del trattamento, comunicherà al responsabile comunale del servizio, tramite invio di una formale comunicazione, i nominativi degli incaricati per il trattamento dei dati.
5. Relativamente alle procedure di gara, ai sensi degli artt. 13 e 14 del citato regolamento europeo si informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di provvedere a valutazioni comparative sulla base dei dati medesimi. Il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara. La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione.
6. I soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento; le Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla gestione del contratto o presso le quali dovranno essere fatti i necessari controlli; i concorrenti che partecipano alla gara; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90.
7. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR 679/2016.
8. I dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte del Comune, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 679/2016 e successive modificazioni, per i soli fini inerenti alla presente procedura di gara.
9. Tali dati saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in relazione ai dati forniti i soggetti partecipanti potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR 679/2016.
10. Relativamente alla gestione dei servizi, ai sensi del GDPR 679/2016, il Comune titolare del trattamento dei dati personali e sensibili relativi agli utenti e alle rispettive famiglie, designa l'aggiudicatario quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.
11. L'aggiudicatario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune, trattando i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato; non potrà procedere alla raccolta di dati presso le famiglie degli utenti (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare); non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza dell'appalto; dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.
12. Ai sensi del GDPR 679/2016, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'aggiudicatario è comunque obbligato in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione del Regolamento medesimo.
13. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016 i dati forniti dall'impresa saranno raccolti presso: il Comune di Lapedona e saranno trattati anche successivamente all'instaurazione del rapporto contrattuale per la finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

14. L'interessato gode dei diritti di cui agli artt. 15 e 21 del citato Regolamento, quali il diritto all'accesso ai dati che lo riguardano ed il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
15. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Comune di Lapedona, piazza G. Leopardi n.2.
16. Il responsabile del trattamento è il Responsabile del Procedimento, così come individuato nella documentazione di gara.
17. Il soggetto concorrente, partecipando alla gara, dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di raccolta, trattamento e comunicazione dei dati personali specificate in precedenza.

ART. 11 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

1. L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le Leggi, norme e regolamenti vigenti in materia e loro successive modifiche e integrazioni, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso del servizio, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio da ciò derivante, salvo che le modifiche non risultino sostanziali (intendendosi queste ultime come quelle definite all'Art. 4.
2. L'impresa dovrà attenersi a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), nonché al codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Lapedona, nelle sue parti in cui estende gli obblighi in esso previsti per i pubblici dipendenti, anche a soggetti terzi con i quali l'Amministrazione intrattiene rapporti di natura contrattuale.
3. L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali debba eseguirsi il servizio.
4. L'Impresa sarà inoltre tenuta a rispettare anche ogni provvedimento normativo o regolamentare che dovesse entrare in vigore nel corso del contratto, senza nulla pretendere.
5. Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente CSA, l'Impresa è tenuta ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dal Committente anche tramite il Direttore dell'Esecuzione, fatta salva la facoltà di presentare, entro tre giorni dal ricevimento delle direttive, le osservazioni che ritenesse opportune.
6. L'Impresa è tenuta, altresì, ad osservare le disposizioni emanate dalle Autorità sanitarie e da ogni altra Autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

ART. 12 GARANZIA PROVVISORIA

1. Per la partecipazione alla gara deve essere prestata, pena esclusione, una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 36/2023. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'Impresa Aggiudicataria, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

2. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta deve prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
 - l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta del Committente.
3. L'importo della garanzia, è ridotto secondo quanto previsto dal medesimo art. 106 del d.lgs. 36/2023. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
4. Ai non aggiudicatari, la garanzia provvisoria, verrà svincolata nell'atto con cui il Committente comunica l'aggiudicazione, comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione.
5. La garanzia provvisoria deve essere redatta secondo lo schema di cui all'art. 177, comma 12, del d.lgs. 36/2023.

ART. 13 GARANZIA DEFINITIVA

1. Per l'esatto adempimento del contratto d'appalto, l'Impresa dovrà prestare, al momento della stipula del contratto, apposita garanzia bancaria o assicurativa in uno dei modi previsti dall'art.117, del D.lgs. n. 36/2023, nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (art. 117, comma 2, del d.lgs. 36/2023).
2. La garanzia definitiva, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 per la garanzia provvisoria.
3. Tale garanzia deve prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile;
 - b. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
 - c. l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta del Committente.
- 4. La garanzia definitiva deve essere redatta secondo lo schema tipo approvato con decreto 19 gennaio 2018, n.31 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
 - 5. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Committente, che provvederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
 - 6. La garanzia definitiva può essere progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio fino al massimo dell'80 % dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. (art. 117, comma 8 del D.Lgs. 36/2023)
 - 7. Resta al Committente la facoltà di rivalersi a suo insindacabile e discrezionale giudizio, sull'ammontare del deposito cauzionale per il recupero delle eventuali somme pagate all'Impresa in eccedenza a quelle dovute, nonché per altri oneri ed esborsi sostenuti o da sostenersi dal Committente nel caso che l'Impresa non ottemperi a tutte le obbligazioni assunte e per l'applicazione di eventuali penalità a termine del contratto d'appalto, nonché per l'inosservanza dei patti e delle condizioni di cui al presente CSA.
 - 8. Conseguentemente alla riduzione della cauzione al punto 7, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la risoluzione del contratto a discrezione del Committente.

ART. 14 COPERTURE ASSICURATIVE

- 1. L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che potranno derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa, ai materiali ed attrezzature fornite o al suo personale, in relazione all'esecuzione del servizio o a cause ad esso connesse.
- 2. A tal fine l'Impresa dovrà stipulare una polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti alla propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato dell'importo non inferiore a €. 3.000.000,00 (euro tremilioni/00).
- 3. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato, o associate a qualunque titolo.

4. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria.
5. Le coperture assicurative dovranno avere validità almeno fino alla scadenza contrattuale ed in caso di proroga dovranno essere estese per il relativo periodo, fino alla nuova scadenza.
6. In caso di impossibilità comprovata alla stipula di apposita polizza, le Mandanti o le Consorziatoe dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.
7. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.
8. È a carico dell'Impresa l'assicurazione R.C.A. per gli automezzi con massimali conformi alle disposizioni di legge.
9. È a carico dell'Impresa una polizza assicurativa pluri-rischio (incendio, danni a terzi, cose e persone) delle attrezzature e contenitori impiegati per i differenti servizi, in quanto il Committente non ne riconoscerà alcun rimborso.
10. È a carico dell'Impresa l'assicurazione Responsabilità Civile per inquinamento, la quale deve prevedere il risarcimento dei danni da inquinamento, per i quali l'impresa appaltatrice sia chiamata a rispondere, causati nell'esecuzione dell'appalto. Per danni da inquinamento si intendono danni conseguenti la contaminazione di suolo, acqua, aria, derivanti dalla dispersione di sostanze di qualsiasi natura nell'esecuzione dei servizi oggetto di appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile per inquinamento non deve essere inferiore a € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00).
11. L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'impresa.

ART. 15 REVISIONE PREZZI

1. Il corrispettivo annuale richiamato all'art. 7 resta fisso ed invariabile per il primo anno (12 mesi) dalla stipula del contratto.
2. A decorrere dal 13° (tredicesimo) mese dalla data di effettivo inizio del servizio, compreso l'eventuale periodo di proroga, in conformità con quanto stabilito con Delibera 385/2023/R/Rif di ARERA, il corrispettivo sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione definito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) coerente con il Modello Tariffario (MTR) vigente, allegato alla Delibera n.363/2021 e s.m.i. In difetto di tali provvedimenti, il corrispettivo sarà aggiornato secondo le modalità previste all'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, prendendo come riferimento la variazione percentuale media annua (a partire dal mese di stipula del contratto) dell'indice mensile FOI senza tabacchi rilevato da ISTAT.

ART. 16 MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Con cadenza mensile, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di esecuzione del servizio, l'Impresa dovrà fornire obbligatoriamente i rapporti di servizio mensili dettagliati all'art. 25, evidenziando eventuali problematiche riscontrate.
2. I corrispettivi mensili saranno liquidati dietro trasmissione di regolari fatture elettroniche, distinte per ciascun comune, previa acquisizione nei termini di legge della documentazione attestante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali, assistenziali, antinfortunistici, per il personale impiegato nel servizio. Le fatture dovranno compilare in conformità con le vigenti disposizioni in materia di ordinamento finanziario e contabile alle quali è soggetto il Committente.
3. Gli importi delle fatture saranno determinati suddividendo il corrispettivo mensile in due quote-parte, delle quali una sarà a carico del Comune di Lapedona ed una a carico del Comune di Moresco; la ripartizione delle quote sarà stabilita dal Committente e sarà comunicata alla Ditta all'inizio di ciascun anno solare.
4. La trasmissione della fattura al Committente avverrà a seguito dell'emissione del certificato di avvenuta prestazione, che sarà rilasciato entro 10 giorni dall'avvenuto invio dei rapporti di cui il comma 1, da parte del Direttore dell'Esecuzione.
5. Nel caso di invio delle fatture prima della verifica della congruità delle prestazioni, le stesse saranno rifiutate per mancanza delle condizioni di certa liquidabilità ed esigibilità delle fatture stesse.
6. I pagamenti delle fatture sono fissati a 30 giorni dalla data di ricevimento, con bonifico bancario su conto corrente dedicato che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura.
7. Ai fini della tracciabilità dei pagamenti, l'Impresa si obbliga al rispetto della Legge 136 del 13.08.2010.
8. Gli Enti committenti declinano ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi, o più di essi anche congiuntamente:
 - a. omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
 - b. mancato rispetto della tempistica di consegna dei rapporti di servizio mensili;
 - c. mancata regolarità del DURC.
 - d. mancata regolarità di altri Enti (Ente di riscossione, Agenzia Entrate, ecc.)
9. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari, ai sensi dell'articolo 68 del D.lgs. n. 36/2023, solo la Società mandataria o capogruppo ha facoltà di fatturare direttamente al Committente.

ART. 17 OBIETTIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Nell'offerta tecnica che il concorrente presenterà in sede di gara, dovrà essere chiaramente esposto il rapporto percentuale di rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate che il concorrente medesimo si impegna a raggiungere in caso di aggiudicazione. Pertanto l'Impresa assume l'obbligo di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata proposti.

2. Detti obiettivi dovranno essere coerenti con le stime di progetto riportate nella relazione tecnica di progetto nonché con quelli fissati qualitativamente e quantitativamente dalla normativa nazionale e regionale in vigore e dovranno essere verificati con frequenza annuale.
3. Nel caso di non raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti in sede di gara, rimangono a carico dell'Impresa i costi supplementari per lo smaltimento di quantitativi superiori di rifiuti, nonché gli eventuali maggiori importi derivanti dall'applicazione di penalità da parte degli enti sovraordinati e/o altri oneri obbligatori.
4. In ogni caso vige l'obbligo tassativo del raggiungimento della percentuale minima di raccolta differenziata stabilita dalla norma statale, che attualmente è pari al 65%, calcolato su base annua con il metodo standardizzato vigente.
5. L'Impresa è tenuta comunque a risarcire il Committente, di eventuali sanzioni o danni subiti, conseguenti il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dalla Legge.
6. Restano a carico dell'Impresa, senza onere alcuno a carico del Committente, tutte le iniziative volte a perseguire gli obiettivi di raccolta differenziata, quali ad esempio campagne di comunicazione ordinarie e straordinarie, segnalazioni riguardanti anomalie del servizio, ecc.

ART. 18 VIGILANZA E PENALITA'

1. Ai fini del presente CSA la vigilanza ed il controllo sui servizi in gestione competono al Committente per tutto il periodo di affidamento in appalto, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno per i poteri spettanti per legge o regolamento in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, di igiene urbana e sanità, di polizia urbana, di circolazione e traffico.
2. Il Committente potrà disporre a sua discrezione e giudizio, l'ispezione sugli automezzi, attrezzature, impianti, locali e magazzini, ecc. e su quant'altro fa parte dell'organizzazione dei servizi, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato, nonché di tutte quelle altre norme conseguenti a leggi e regolamenti vigenti o futuri in materia.
3. Per la funzionalità del controllo, l'Impresa è obbligata a fornire al personale del Committente, tutta la collaborazione necessaria, disponendo inoltre affinché il personale addetto ai servizi fornisca tutti i chiarimenti eventualmente necessari e la documentazione relativa; il Committente potrà caso per caso chiedere l'intervento specialistico a personale appartenente all'ARPA o a qualsiasi altro Ente/Organo di controllo e verifica.
4. In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti, l'Impresa, oltre all'obbligo di ottemperare nel termine stabilito nell'atto di contestazione dell'infrazione, sarà assoggettata alle penali di seguito riportate:

INADEMPIENZA	IMPORTO (€)
Ritardata/mancata assunzione del servizio entro i termini previsti dal Contratto	2.000 al giorno per un massimo di dieci giorni, oltre i quali il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto

Ritardata/mancata attuazione delle proposte migliorative offerte in sede di gara	500 per ogni mese o frazione di mese di ritardo
Ritardato/mancato rispetto della dotazione di personale, mezzi e attrezzature previste da contratto e/o offerta tecnica	500 per ogni mese o frazione di mese di ritardo
Ritardata/mancata consegna alle utenze delle attrezzature previste per la raccolta domiciliare	100 per singola contestazione
Ritardata/mancata fornitura delle attrezzature ad uso collettivo (contenitori abiti, cisterne olio, contenitori RUP e affini)	100 per ogni giorno di ritardo
Mancata esecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti	1.000 al giorno
Incompleta effettuazione del servizio di raccolta rifiuti (es. mancato ritiro presso singole utenze, ecc....) senza giusta motivazione	50 per utenza e per giorno
Raccolta dei rifiuti svolta in maniera difforme rispetto a quanto previsto dal contratto e/o mescolamento dei rifiuti raccolti	500 per ogni singola contestazione
Mancata raccolta dei rifiuti cimiteriali	100 al giorno
Mancata o incompleta esecuzione del servizio di raccolta rifiuti in occasione di fiere e manifestazioni	200 al giorno
Mancata/ritardata rimozione di rifiuti abbandonati sul territorio	100 per ogni giorno di ritardo
Mancata apertura del Centro di Raccolta	200 al giorno
Gestione irregolare del Centro di Raccolta – esempio accesso consentito ad utenti non autorizzati	200 per singola contestazione
Mancata esecuzione del servizio di raccolta dei RUP, Abiti usati o oli vegetali rispetto alle tempistiche previste dal contratto	100 per singola contestazione
Mancata reperibilità del Referente dell'Impresa	100 per singola contestazione
Ritardata/mancata/incompleta consegna di rapporti e documentazione amministrativa o contabile previsti dal contratto o richiesti dal Committente	100 per giorno di ritardo
Comportamento irrispettoso o indecoroso del personale in servizio	200 per singola Contestazione
Mancata disponibilità dei mezzi nelle giornate di intervento previste	200 per ogni singola contestazione
Inadeguato stato di manutenzione o di decoro degli automezzi o delle attrezzature impiegate	100 per ogni singola contestazione
Impedimento dell'azione di controllo da parte del Committente	300 per singola contestazione
Inadempienze contrattuali non rientranti tra le precedenti	100 per singola Inadempienza

5. Le sanzioni saranno precedute da regolare contestazione scritta da parte del Committente, tramite PEC, alla quale l'Impresa avrà la facoltà di presentare per iscritto controdeduzioni, secondo le modalità e le tempistiche previste dalla legge.

6. In caso di contestazioni, che per propria natura o per causa contingente non consentano i tempi sopracitati normali di contestazione e/o controdeduzione, il Committente potrà effettuare segnalazioni, anche per le vie brevi, al Referente dell'Impresa e, in caso di specifico rifiuto, potrà provvedere all'esecuzione d'ufficio ai sensi del successivo art. 26, formalizzando successivamente le procedure di contestazione.
7. Qualora i tempi e le modalità del mancato servizio non consentano un adeguato recupero o l'affidamento a terzi, il Committente, oltre alla penalità potrà chiedere il rimborso della mancata prestazione determinata per l'effettiva assenza di personale, mezzi ed attrezzature per i costi unitari vigenti all'atto della contestazione, secondo i correnti prezzi di mercato.
8. Al fine di evitare contestazioni di eventuali inadempimenti, l'Impresa dovrà segnalare immediatamente, o comunque nel corso della giornata, al Direttore dell'Esecuzione, circostanze e fatti imprevedibili che, rilevati nell'espletamento del servizio, possono pregiudicarne il regolare svolgimento.
9. Gli importi relativi alle penali e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno, in caso di mancato pagamento, trattenute dal Committente sulla rata del canone in scadenza. Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il Committente avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. Tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, pena la risoluzione del contratto.
10. In caso di reiterazione della stessa inosservanza, sarà facoltà del Committente anche:
 - a) Far eseguire gli interventi ad altra ditta addebitando all'Impresa inadempiente i costi sostenuti;
 - b) rescindere il contratto in danno.

ART. 19 CESSIONE DEL CREDITO

1. Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile, è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

ART. 20 CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc e dell'articolo 120 del D.lgs. n. 36/2023, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.

ART. 21 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Il Committente ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, che viene allegato al bando di gara. Tale documento può essere aggiornato dal Committente in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità di esecuzione dei servizi.

2. L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), dovrà consegnare al Referente del Committente il "Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell'appalto" (DVR) e si fa carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici e organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.
3. L'impresa deve designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nonché gli addetti alla gestione delle emergenze, comunicando al Responsabile del Procedimento i nominativi.
4. L'Impresa deve obbligatoriamente predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.
5. Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto e potrà formulare osservazioni e/o contestazioni; in caso di gravi e/o ripetute violazioni delle norme di sicurezza e prevenzione a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, potrà provvedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.27 del presente Capitolato.
6. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi, gli adempimenti di cui al presente articolo spettano all'impresa capogruppo o al consorzio.
7. In caso di subappalto, il Committente si riserva la facoltà di richiedere in fase di autorizzazione o durante la durata del contratto, la documentazione di supporto relativa agli avvenuti adempimenti in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2018.
8. L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione dei lavori da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà. Analoga procedura dovrà essere adottata anche in caso di incidenti con danni a terzi.
9. Tutto il personale dovrà essere formato ed informato in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: a tale riguardo, entro venti giorni dall'aggiudicazione ed in caso di assunzione di nuovo personale, l'Impresa dovrà fornire apposita dichiarazione firmata dal Responsabile Tecnico e controfirmata dal Rappresentante dei lavoratori.
10. I servizi dovranno essere svolti con personale di provata capacità che, qualitativamente e numericamente, consenta all'Impresa di rispettare le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro e gli impegni che si è assunto alla stipula del contratto. Il personale dovrà avere padronanza della lingua italiana e conoscenza della segnaletica in uso. Ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 123 del 03.08.2007, il personale deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

11. Il Committente si riserva di pretendere l'allontanamento del personale dell'Impresa incapace o inadempiente ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme, procedure, regolamenti, ordini aziendali.
12. Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che l'Impresa intenderà usare nell'esecuzione dei servizi di cui al contratto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. I mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica da parte di Enti Pubblici dovranno risultare in regola con tali controlli.
13. Le norme che regolamentano i servizi svolti sulle strade e vie di percorrenza, sono contenute e previste nel codice della strada e dal regolamento di attuazione dello stesso.
14. L'Impresa dovrà inoltre, prima dell'avvio del servizio, sottoscrivere per avvenuta conoscenza e presa visione il "DUVRI" (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze – art. 26 del D.lgs. n. 81/2008) allegato al Progetto approvato.

ART. 22 SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

1. L'esecuzione del servizio di cui al presente appalto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto del servizio è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 119 del D.lgs. n. 36/2023, con espresso rimando a quanto previsto dal D.Lgs 209/2024, e precisamente:
 - a) Ai sensi dell'art.119, comma 2, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
 - b) Ai sensi dell'art.119, comma 2-bis, nei contratti di subappalto o nei subcontratti che saranno comunicati e quindi autorizzati dalla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.
2. Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte dei servizi oggetto dell'appalto e comunque in misura non superiore a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti del servizio che intende subappaltare.
3. Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Codice, le prestazioni o lavorazioni subappaltabili non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (c.d.subappalto a cascata), per via delle specifiche caratteristiche dell'appalto nonché dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività oltre che garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

4. La mancata presentazione, in sede di partecipazione alla gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa aggiudicataria, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte del servizio in subappalto.
5. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità a essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita del servizio.
6. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la documentazione prevista dall'art. 119, comma 5, del D. Lgs. 36/2023.
7. In particolare, per quanto riguarda il pagamento dei servizi eseguiti dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Impresa di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In alternativa a ciò, l'Impresa potrà produrre una dichiarazione liberatoria rilasciata dalle imprese subappaltatrici attestante l'avvenuto pagamento di tutte le prestazioni affidate in subappalto relativamente a quello specifico stato di avanzamento o a quella specifica data.
8. In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Impresa di cui al comma precedente.
9. Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 119 comma 18, del D. Lgs. 36/2023, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.
10. Al subappaltatore si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 136 del 13.08.2010 in materia della tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 23 LINGUA

1. L'Impresa dovrà utilizzare la lingua Italiana per tutti i rapporti verbali o scritti con il Committente.

ART. 24 COOPERAZIONE

1. L'Impresa provvederà a segnalare al Committente quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare adempimento dei servizi o migliorare la qualità e l'efficienza degli stessi.
2. È fatto obbligo, altresì, all'Impresa di segnalare al Committente qualsiasi irregolarità, (deposito di rifiuti o altro sulle strade).
3. Il personale dovrà collaborare, in accordo con la Polizia Locale o altri soggetti delegati, sulle attività ispettive su sacchi/rifiuti necessarie all'individuazione dei trasgressori ai fini della comminazione delle sanzioni previste.
4. L'Impresa collaborerà ad iniziative tese a migliorare il servizio man mano che tali iniziative verranno studiate e poste in atto dall'Amministrazione.

5. L'Impresa fornirà la propria collaborazione per iniziative tese alla sensibilizzazione ed educazione ambientale della popolazione attraverso campagne di informazione, consulenza e assistenza tecnica.
6. L'Impresa provvederà, ogni qualvolta si rendesse necessario, a predisporre e distribuire agli utenti avvisi ed il calendario di raccolta con oneri a suo carico.

ART. 25 OBBLIGO DI DOCUMENTAZIONE

1. In caso di variazione della programmazione dei servizi, l'Impresa trasmetterà tempestivamente al Committente, a mezzo posta elettronica, un rapporto con l'indicazione dei servizi variati nonché del personale e dei mezzi destinati a ciascuno di tali servizi e le altre eventuali informazioni utili e necessarie ai fini dei controlli.
2. L'Impresa trasmetterà al Committente, all'atto di avvio dei servizi, copia delle autorizzazioni, delle iscrizioni all'Albo nazionale e di quanto altro previsto dalla normativa vigente.
3. L'Impresa provvederà alla compilazione di tutta la modulistica di legge relativa all'attività di gestione dei rifiuti effettuata dal Committente ed in particolare curerà l'acquisto e la tenuta dei registri di carico e scarico, l'acquisto e la compilazione dei formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti, la compilazione delle schede per la raccolta delle informazioni da parte dell'Osservatorio Provinciale di Rifiuti, la compilazione dei M.U.D. (Modello Unico di dichiarazione ambientale), la compilazione delle schede ORSO, rispettando le tempistiche previste.
4. L'Impresa dovrà fornire mensilmente al Committente un rapporto riepilogativo dei servizi effettuati nel periodo di riferimento, allegando copia dei formulari di accompagnamento per il trasporto dei rifiuti o dei bollettini di pesata. I rapporti riepilogativi dovranno essere redatti sulla base di una modulistica approvata dal Committente, entro la prima decade del mese successivo a quello di riferimento e dovranno essere resi in formato digitale, compatibile con la strumentazione informatica in dotazione al Committente (file in formato .xls, .doc, .pdf)
5. Nello specifico, i rapporti riepilogativi mensili dovranno contenere i seguenti elementi minimali:
 - a. Relazione riepilogativa dei servizi svolti nel mese di riferimento, con evidenza di eventuali problematiche riscontrate;
 - b. Elenco dettagliato dei servizi svolti, con indicazione delle risorse impiegate (personale e mezzi);
 - c. Quantitativi complessivi di rifiuti raccolti, suddivisi per tipologia;
 - d. Quantitativi di rifiuti conferiti presso gli impianti di smaltimento/recupero, suddivisi per categoria;
 - e. Elenco segnalazioni e reclami formulati dagli utenti;
 - f. Elenco rifiuti abbandonati rinvenuti e raccolti nel territorio;
 - g. Elenco delle non-conformità eventualmente rilevate;
 - h. Rapporto degli eventuali interventi eseguiti in via straordinaria per fronteggiare eventuali situazioni emergenziali.

6. Il Committente, anche tramite il Direttore dell'Esecuzione, si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione utile ai fini dell'accertamento e della verifica qualitativa e quantitativa dei servizi svolti, la quale dovrà essere fornita senza indugio da parte dell'Impresa.
7. Entro il mese di gennaio di ciascun anno solare l'Impresa dovrà trasmettere al Committente i dati consuntivi dettagliati della gestione dell'anno precedente.
8. Annualmente l'Impresa fornirà l'elenco aggiornato del Personale impiegato, specificandone la qualifica e le mansioni svolte.
9. Annualmente l'impresa dovrà fornire il rapporto annuale del sistema di monitoraggio previsto al punto 4.2.17 dei CAM di cui al Decreto del MITE del 23.06.2022 pubblicato in GU Serie Generale n.182 del 05-08-2022.
10. L'Impresa è da considerarsi il gestore del servizio ed assume pertanto gli obblighi definiti dall'Autorità di Regolazione per Energia e Ambiente (ARERA) con Delibera n. 443/2019. Essa pertanto, per quanto di competenza, ha il compito di predisporre il Piano Economico Finanziario (PEF) in conformità con quanto previsto dal Modello Tariffario allegato alla citata Delibera n. 443/2019 e s.m.i.
11. In adempimento a quanto previsto da ARERA con deliberazione n.385/2023/R/RIF, l'Impresa dovrà predisporre, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, il Piano Economico Finanziario di Affidamento che dovrà riportare, per l'intera durata contrattuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa per le parti di competenza. Il Piano Economico Finanziario di Affidamento è redatto in base al metodo tariffario pro-tempore, si compone del Piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e deve comprendere almeno i seguenti elementi:
 - a) il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
 - b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio integrato di gestione, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - c) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio integrato di gestione ovvero delle singole attività che lo compongono.
12. Il Piano Economico Finanziario di Affidamento deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati. L'aggiudicatario trasmette il Piano Economico Finanziario di Affidamento alla stazione appaltante che valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo - verificandone la completezza, la coerenza e la congruità - e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. A seguito della validazione, l'Ente adotta il Piano Economico Finanziario di Affidamento che diventa parte integrante del contratto relativo al presente appalto.

ART. 26 ESECUZIONE D'UFFICIO

1. In caso di constatata violazione degli obblighi contrattuali, il Committente ha la facoltà, qualora l'Impresa diffidata ad adempiere non vi ottemperi nel termine impostogli dall'Amministrazione, di eseguire d'ufficio gli interventi necessari per il regolare andamento dei servizi, anche avvalendosi di ditte esterne, con addebito integrale delle spese nei confronti dell'Impresa, maggiorate del 15% per spese di amministrazione.

ART. 27 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto d'appalto potrà essere risolto anticipatamente da parte del Committente, senza pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto per il Committente anche per risarcimento danni, nei seguenti casi:
 - a. in caso di mancata assunzione del servizio da parte dell'Impresa entro dieci giorni dalla data stabilita dal Committente o dal contratto e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
 - b. in caso di cessione dell'Impresa oppure di cessazione dell'attività dell'Impresa oppure di subappalto affidato senza preventiva autorizzazione del Committente;
 - c. in caso di concordato preventivo, fallimento o violazioni degli obblighi contributivi, retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti di dipendenti o collaboratori, da parte dell'Impresa;
 - d. per sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico per un reato contro la pubblica amministrazione;
 - e. per mancanza o decadenza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto (iscrizione all'Albo Nazionale gestori ambientali delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti);
 - f. gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte del Committente;
 - g. per gravi e/o ripetute violazioni delle norme di sicurezza e prevenzione a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, non eliminate a seguito di contestazione formale;
 - h. arbitrario abbandono o sospensione del servizio non dipendente da cause di forza maggiore, da parte dell'Impresa;
 - i. gravi violazioni delle norme in materia ambientale che abbiano attinenza con i servizi oggetto di appalto;
 - j. inosservanza ai contratti collettivi di lavoro ed agli obblighi assicurativi e previdenziali nei riguardi del Personale dipendente;
 - k. mancato pagamento dei salari ai lavoratori per un periodo superiore ad un mese;
 - l. negli altri casi espressamente previsti dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023;
 - m. negli altri casi espressamente previsti nel contratto di appalto;
 - n. il contratto potrà essere risolto qualora le variazioni di prestazioni comportassero un incremento del canone superiore al 30% del canone iniziale.

2. Nei casi sopra citati, il contratto si risolve di diritto nel momento in cui il Committente comunica all'Impresa, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'Impresa stessa.
3. Il Committente procederà a escutere la cauzione definitiva e potrà richiedere il risarcimento degli ulteriori danni.
4. In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.
5. In seguito alla risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa, il Committente potrà procedere all'affidamento del servizio all'impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.
6. Il contratto, inoltre, potrà essere sciolto oltre che per le cause ammesse dalla Legge, anche per il mutuo consenso delle parti, ai sensi dell'art. 1372 del Codice Civile.
7. In caso di risoluzione del contratto l'Impresa è obbligata in ogni caso a garantire i servizi minimi essenziali fino al subentro del nuovo gestore del servizio; tali servizi sono rappresentati dalla raccolta domiciliare delle seguenti tipologie di rifiuti: carta, plastica, umido organico, secco residuo, vetro e metalli e dal trasporto delle categorie di rifiuti contemplate al presente comma agli impianti di recupero/smaltimento finale.
8. Qualora le disposizioni legislative vigenti al tempo di esecuzione dell'appalto impongano l'istituzione e l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito o altra Pubblica Amministrazione, il Committente ha facoltà di risolvere unilateralmente e anticipatamente il contratto stipulato, senza che l'Impresa possa pretendere rimborsi e/o indennizzi e/o risarcimenti di qualsiasi natura, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 6, del CSA

ART. 28 RECESSO CONTRATTUALE

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 29 RISERVE E RECLAMI

2. Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare adeguata ricevuta) o tramite Posta Elettronica Certificata.

ART. 30 SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente.
2. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

3. Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

ART. 31 FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti.
2. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Fermo. È esclusa la procedura arbitrale di cui all'art. 213 del D.Lgs. 36/2023.

CAPO II - NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 32 DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

1. Per l'esecuzione dei servizi, l'impresa dovrà disporre di una Sede operativa, da allestire nel territorio comunale o in uno dei Comuni limitrofi, nel raggio di 40 km. Tale struttura andrà individuata al momento dell'avvio del servizio.
2. La sede operativa sarà un'area adeguatamente attrezzata nella quale sarà realizzata la logistica necessaria per il coordinamento delle attività nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza dei luoghi di lavoro. In particolare saranno operative le seguenti funzioni:
 - Ricovero dei mezzi utilizzati per il servizio;
 - Magazzino per materiali ed attrezzature;
 - Spogliatoi e servizi igienici per i dipendenti;
 - Uffici amministrativi dotati di impianto telefonico, fax, segreteria telefonica e personal computer.
3. Tutti i locali e le aree utilizzate dall'Impresa per l'esecuzione dell'appalto dovranno essere a norma con le normative urbanistiche, edilizie, ambientali, sanitarie, antincendio e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, fino alla scadenza dell'appalto.
4. L'Impresa dovrà garantire l'allestimento completo della Sede Operativa entro 60 (sessanta) giorni dall'affidamento dei servizi, restando a carico della medesima i relativi oneri economici, nessuno escluso.
5. L'Impresa dovrà provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Referente dell'Impresa stessa nei rapporti con il Referente del Committente, in modo da collaborare ad una migliore organizzazione del servizio. Il Referente dovrà garantire la propria reperibilità mettendo a disposizione un numero telefonico cellulare, attivo tutti i giorni 24h/24, compresi i giorni festivi e prefestivi.
6. Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Referente dell'Impresa dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Committente. La nomina del Referente dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

ART. 33 SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI

1. L'Impresa deve gestire il servizio di Assistenza clienti principalmente attraverso un numero telefonico dedicato, il quale dovrà essere istituito entro 30 giorni dall'avvio del servizio.
2. Il numero telefonico dovrà essere operativo dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13 e in grado di raccogliere le richieste con tempo di attesa (determinato come l'intervallo di tempo che intercorre tra la richiesta di collegamento con un operatore e la risposta dello stesso) non superiore ai 4 minuti. Nei restanti orari dovrà essere attivo un servizio di segreteria telefonica.
3. Il personale addetto al Servizio Assistenza Clienti dovrà essere adeguatamente formato per fornire informazioni agli utenti in merito alle richieste formulate.

4. L'Impresa aggiudicataria dovrà garantire che siano rispettati i criteri di cortesia nei confronti dell'utenza, l'efficienza e la professionalità da parte degli operatori incaricati della gestione del numero telefonico aziendale.
5. Alle segnalazioni di disservizi, l'Impresa dovrà dare rimedio entro 24 ore lavorative dalla richiesta dell'utente, salvo il caso in cui la natura del disservizio sia tale da richiedere un intervento urgente e tempestivo.

ART. 34 INTERVENTI NON PREVISTI

1. Qualora dovessero occorrere interventi attinenti a servizi di igiene ambientale non previsti nel presente Capitolato, l'Impresa avrà l'obbligo di eseguirli; il relativo compenso sarà concordato con il Committente prima dell'esecuzione degli interventi stessi.

ART. 35 ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:
 - a. Esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente CSA, nonché dal Programma Operativo proposto dall'Impresa per la partecipazione alla gara, comprese le eventuali proposte integrative/migliorative;
 - b. svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto in qualsiasi condizione di traffico o in condizioni climatiche avverse, purché si svolgano in condizioni di sicurezza;
 - c. prestazione della manodopera, nonché approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento del servizio;
 - d. riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
 - e. adozione, esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalla normativa sulla sicurezza, necessari a garantire il rispetto delle proprietà del Committente, nonché la vita e l'incolumità dei terzi e del suo personale comunque addetto al servizio. A tal fine sarà a carico dell'Impresa la predisposizione di tutte le norme di profilassi e di prevenzione sanitaria (es. vaccinazioni antitetaniche e antitifiche) volte a tutelare il personale dell'Impresa;
 - f. l'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento del servizio nel rispetto del presente CSA e della normativa vigente;
 - g. impiego di personale di provata capacità psico-fisica e professionale, al fine di garantire la perfetta esecuzione del servizio. L'elenco del personale impiegato nell'esecuzione dei servizi dovrà essere comunicato al Committente prima dell'avvio del servizio e comunque a ogni sostituzione e integrazione;
 - h. osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;

- i. osservanza documentata delle disposizioni di legge sull'assunzione obbligatoria dei lavoratori appartenenti alle categorie protette;
- j. realizzazione di una struttura di comunicazione che consenta il collegamento tra gli operatori e la Sede Operativa. Tale struttura potrà essere realizzata su tecnologia scelta dall'Impresa sulla base della sua organizzazione (radio ricetrasmettenti, telefonia mobile ecc.). In ogni caso, i capisquadra devono essere dotati di telefono mobile, i cui numeri dovranno essere forniti al Committente su semplice richiesta;
- k. garanzia, per tutta la durata dell'appalto, della continua disponibilità in efficienza degli automezzi necessari. Nel caso di indisponibilità anche momentanea, gli automezzi e le attrezzature dovranno essere tempestivamente sostituiti con altri aventi analoghe caratteristiche;
- l. compilazione dei documenti che si dovessero rendere necessari per il trasporto dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente (FIR - formulari di identificazione dei rifiuti o altri tipi di documenti, come previsto dall'articolo 193 del D.lgs. n. 152/2006). L'Impresa ha l'obbligo di consegnare mensilmente al Committente le copie dei FIR e/o degli altri tipi di documenti di trasporto, come previsto dalla normativa vigente.
- m. avvio al corretto smaltimento, a cura e onere dell'Impresa stessa, delle eventuali acque di risulta derivanti dal lavaggio di automezzi, attrezzature e contenitori (sia dislocati sul territorio che utilizzati per trasbordo o altro scopo e comunque impiegati dall'Impresa);
- n. presa in consegna delle aree e delle attrezzature messe a disposizione dal Committente nello stato in cui si trovano, senza avanzare alcun onere economico o risarcimento nei confronti del Committente o di altri, per eventuali attività non svolte dall'Impresa uscente o per eventuale maggior carico di lavoro necessario per il raggiungimento nei tempi stabiliti dello standard richiesto per il nuovo servizio.

ART. 36 CONTROLLO DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il Committente verificherà l'esecuzione del servizio tramite il Direttore dell'Esecuzione e, qualora riscontrasse deficienze o inadempienze da parte dell'Impresa, verranno comunicate al Responsabile del Procedimento il quale si riserva il diritto di sospendere il pagamento delle fatture in attesa del ripristino delle normali condizioni di servizio, ed eventualmente di risolvere il contratto nel rispetto delle modalità e dei termini previsti negli articoli precedenti.
2. Per ogni tipo di attività, l'Impresa dovrà implementare un sistema interno di controllo dell'operatività in grado di fornire le dovute garanzie sullo svolgimento di quanto richiesto dal presente Capitolato: tale sistema dovrà essere approvato dal Committente.
3. Le informazioni dovranno essere contenute in apposite schede di rilevazione (anche in formato digitale) che saranno rese disponibili al Committente per consentire il controllo di quanto svolto.
4. L'Impresa assume l'obbligo di adeguare il proprio servizio ai criteri contenuti nel "Testo unico per la regolazione della Qualità del servizio di gestione dei Rifiuti urbani (TQRIF), approvati con Deliberazione 15/2022/R/Rif del 18.01.2022 di ARERA, senza oneri aggiuntivi nei confronti del Committente

ART. 37 TEMPI DI INTERVENTO

1. L'Impresa dovrà rispettare tassativamente le tempistiche previste nel presente CSA per l'esecuzione di ciascun servizio.
2. Per attività non usuali, da eseguirsi a fronte di richieste da parte del Committente, le tempistiche, saranno le seguenti (salvo quanto eventualmente specificato nei paragrafi relativi):
 - a. reperibilità 24 h/24 e 365 d/anno del Referente dell'Impresa o di un suo delegato;
 - b. intervento entro 1 h di un'adeguata squadra di pronto intervento (per le necessità urgenti);
 - c. entro 7 giorni naturali consecutivi per quelli che necessitano di modifiche organizzative riguardanti il personale;
 - d. 30 giorni naturali consecutivi per quelli che necessitano di un intervento di carattere continuo di un automezzo particolare e non previsto nel parco base.
3. Si conferma che per poter far fronte a eventuali emergenze o a necessità che richiedono un intervento d'urgenza, l'Impresa è tenuta a comunicare al Committente un recapito ed uno o più numeri di telefonia mobile ai quali rivolgere in qualunque momento richiesta di intervento: l'Impresa si impegna a comunicare le eventuali variazioni del numero.

ART. 38 CONDIZIONI DELLA RETE STRADALE E CONDIZIONI METEO

1. I servizi devono essere eseguiti con cura e puntualità, indipendentemente dalle condizioni della rete viaria, sia sulle strade asfaltate sia su quelle non asfaltate, anche se le stesse risultino per qualsiasi motivo percorribili con difficoltà.
2. Non costituiscono giustificazione per la richiesta di maggiori compensi o di indennizzi, il cambiamento di percorso dei veicoli per lavori sulla rete stradale o per altro motivo.
3. Non costituiscono giustificazioni per la mancata esecuzione dei servizi, le avverse condizioni meteorologiche, fatti salvi i casi di forza maggiore e di oggettive condizioni di pericolo per il personale addetto ai servizi o ai veicoli dell'Impresa, opportunamente e adeguatamente documentati.
4. Sono fatte salve le situazioni per le quali siano disposte ordinanze di chiusure tratti stradali da parte delle Autorità competenti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza stradale.

ART. 39 ACCETTAZIONE, QUALITÀ E IMPIEGO DELLE ATTREZZATURE

1. Le attrezzature, i macchinari, gli utensili e i materiali da impiegarsi nell'esecuzione del servizio, saranno a carico dell'Impresa che sarà altresì responsabile per qualsiasi danno arrecato dai propri dipendenti a persone e/o cose nello svolgimento del servizio. I materiali occorrenti per l'esecuzione del servizio saranno approvvigionati dall'Impresa.
2. Resta inteso che il Committente si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di quei prodotti che si riscontrassero qualitativamente non soddisfacenti, nocivi o dannosi alle persone e alle cose, nonché la sostituzione di eventuali macchinari troppo rumorosi o non conformi alle norme in materia di sicurezza.

ART. 40 PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. L'impresa dovrà eseguire le prestazioni con personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità e il corretto svolgimento del servizio.
2. Con riferimento all'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, il contratto collettivo nazionale di settore applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto in oggetto è il seguente: CCNL servizi ambientali 2022-2024, sottoscritto in data 4/10/2022 tra UTILITALIA, CONFINDUSTRIA-CISAMBIENTE, LEGACOOOP PRODUZIONE E SERVIZI, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, AGCI SERVIZI, ASSOAMBIENTE e FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FIADEL.
3. Al sensi delle disposizioni di cui all'art. 57, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, le imprese partecipanti dovranno garantire l'applicazione delle clausole sociali impegnandosi, in caso di aggiudicazione dell'appalto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, assumendo prioritariamente il personale in servizio avente diritto, con passaggio diretto ed immediato, senza soluzione di continuità e mantenendo l'anzianità ed il livello retributivo maturato sino a quel momento; tale obbligo deve essere armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dall'imprenditore subentrante.
4. In fase esecutiva, l'Impresa dovrà comunicare annualmente al Referente del Committente:
 - a. l'elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio;
 - b. il CCNL applicato al personale impiegato nel servizio;
 - c. le mansioni di ciascun addetto in servizio;
 - d. l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
 - e. i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i capisquadra e tutti gli ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).
5. L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento del servizio, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:
 - a. dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento dei servizi;
 - b. dovrà provvedere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
 - c. dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione dei servizi;
6. Ciascun lavoratore deve essere adibito in via ordinaria alle mansioni coerenti con lo specifico livello di qualificazione professionale, definite ai sensi dell'art. 15 del CCNL FISE Assoambiente. L'eventuale mutamento di mansioni dei singoli lavoratori è consentito in via straordinaria per esigenze organizzative temporanee e deve essere disposto con preciso mandato, sottoscritto per accettazione dal lavoratore. Il mutamento di mansioni è accompagnato dall'assolvimento dell'obbligo formativo, ove necessario, con

riguardo a quanto previsto dal D.Lgs. n.81/2008. Per quanto non espressamente previsto nel presente comma, si fa riferimento all'art. 16 del CCNL FISE Assoambiente.

7. L'Impresa si fa carico di fornire al personale, oltre all'abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia, da indossare durante lo svolgimento del servizio.
8. Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:
 - a. l'Impresa e il personale impiegato nel servizio;
 - b. l'Impresa e il gestore uscente.
9. Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un comportamento corretto e riguardoso verso gli utenti e le autorità, trattenendosi con il pubblico non oltre il tempo strettamente necessario per le esigenze di servizio.
10. L'Impresa è direttamente responsabile del contegno del personale verso il pubblico.
11. Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, l'Impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, all'allontanamento del dipendente stesso.
12. Il personale dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

ART. 41 SCIOPERO

1. I servizi contemplati nel presente CSA non possono essere sospesi o interrotti per nessun motivo, salvo casi di forza maggiore, immediatamente segnalati al Committente.
2. Lo sciopero è regolato dalla legge 16.06.1990 n.146: in caso di proclamazione di sciopero del personale dipendente, l'Impresa si impegna a garantire la presenza di personale necessario per il mantenimento dei servizi essenziali.
3. A tale proposito, all'avvio del servizio l'Impresa trasmetterà al Committente i dettagli operativi riguardanti i servizi definiti essenziali (tali informazioni dovranno essere aggiornate al Committente ogni qualvolta siano soggette a modifiche).
4. L'impresa è tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione all'Amministrazione di tutti i casi di sciopero, comunicando altresì i modi, i tempi e l'entità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, nonché le misure per la loro riattivazione.
5. Inoltre, in occasione di scioperi (o anche di cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio), il Committente provvederà al computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto da detrarre dalle relative fatture.
6. Non saranno considerati causa di forza maggiore e quindi saranno sanzionabili gli scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili all'Impresa, quali, ad esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni, l'anomala permanente distribuzione del carico di lavoro rispetto a quanto previsto dal contratto, ecc.

7. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, anche parziale dei servizi, il Committente, oltre all'applicazione delle penalità, potrà sostituirsi all'Impresa per l'esecuzione d'ufficio a spese della stessa.

ART. 42 VARIAZIONE DELLE MODALITÀ ORGANIZZATIVE

1. Per tutta la durata dell'appalto, il Committente si riserva la possibilità di:
 - a. variare le modalità dei servizi descritte nei successivi titoli e articoli, previa comunicazione all'Impresa con un tempo di preavviso di almeno 10 (dieci) giorni. Qualora la variazione sia tale da mutare sostanzialmente i costi del servizio, per maggiore impegno di personale o di mezzi (tale che possa essere individuata come variazione sostanziale in precedenza definita), le parti dovranno preventivamente concordare e sottoscrivere i necessari adeguamenti contrattuali sulla base di una analisi dei prezzi appositamente redatta;
 - b. richiedere, con preavviso di 7 giorni naturali consecutivi, l'estensione dei servizi appaltati, nonché assegnare altri servizi simili o complementari a quelli in corso di esecuzione. In tal caso le parti concorderanno le modalità di gestione e provvederanno agli eventuali adeguamenti contrattuali (nel caso che la variazione sia tale da mutare sostanzialmente i costi del servizio), sulla base dei prezzi e delle tariffe vigenti al momento dell'affidamento dei servizi specifici, fermo restando l'obbligo dell'Impresa a eseguire le prestazioni richieste.

ART. 43 REDAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO

1. In sede di offerta tecnica il concorrente deve fornire un Programma Operativo di svolgimento del servizio al fine di dimostrare all'Amministrazione la valenza del progetto presentato.
2. Il Programma Operativo dovrà riportare le seguenti informazioni minimali:
 - a. calendario settimanale di raccolta dei rifiuti con specifica dei carichi di lavoro giornalieri;
 - b. modalità organizzative dell'Impresa ai fini dell'esecuzione di tutti i servizi oggetto di appalto;
 - c. numero del personale previsto, con specifica del livello contrattuale e ore lavorative annue;
 - d. numero e caratteristiche tecniche dei mezzi previsti per l'appalto;
 - e. modalità di gestione dell'Ecocentro comunale;
 - f. descrizione dei lavori di miglioramento dell'Ecocentro comunale;
 - g. modalità di formazione e aggiornamento professionale del personale;
 - h. prescrizioni organizzative per la sicurezza sul lavoro;
 - i. eventuali migliorie e servizi aggiuntivi non contemplati nel progetto in appalto.
3. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, il Committente potrà proporre all'Impresa eventuali variazioni o modifiche da apportare al Programma Operativo, in termini di calendario dei servizi e percorsi degli stessi, senza che ciò determini un aggravio dei costi e pretesa alcuna da parte dell'Impresa stessa.

4. In ogni caso, il Committente si riserva di richiedere la modifica dei dettagli operativi e dei percorsi/tempi di svolgimento all'Impresa, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, senza che ciò determini un aggravio dei costi e pretesa alcuna da parte dell'Impresa stessa, che dovrà effettuare le modifiche in accordo ai tempi tecnici necessari e comunque entro 7 giorni naturali consecutivi dalla richiesta ricevuta.
5. In mancanza di variazioni o modifiche, disposte secondo quanto previsto ai punti precedenti, l'Impresa sarà obbligata a svolgere il servizio in stretta conformità con quanto descritto nel Programma Operativo proposto in sede di gara nonché secondo quanto disposto dal presente Capitolato.

CAPO III – SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI

ART. 44 LINEE GUIDA ORGANIZZATIVE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI

1. Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti in appalto è finalizzato a perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale ed economica nonché di massima soddisfazione per i cittadini-utenti.
2. A tale fine l'organizzazione del servizio di raccolta dovrà essere integrata (relativamente alle frazioni differenziate da avviare a recupero e la frazione residua) ed orientata a rispondere, per quanto possibile, alle esigenze dei cittadini-utenti (servizi domiciliari porta a porta, servizi di raccolta di prossimità, servizi dedicati e personalizzati per le utenze non domestiche, gestione Ecocentro comunale, ecc...).
3. La raccolta dei rifiuti nell'area urbana e lungo le strade extraurbane principali avverrà di norma con il sistema domiciliare porta a porta mentre nelle aree rurali ed in alcune aree periferiche, meglio individuate nel progetto tecnico del servizio, la raccolta avverrà per punti di prossimità.
4. Nel territorio non sono previste utenze condominiali e pertanto la raccolta porta a porta avverrà mediante contenitori mono-utenza.
5. Le utenze non domestiche saranno servite da sistema domiciliare porta a porta indipendentemente dal luogo ove si svolge l'attività.
6. La raccolta dei rifiuti presso le utenze non domestiche avverrà limitatamente alle categorie di rifiuti elencati nell'Allegato L-quater alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e per le sole categorie di attività elencate nell'Allegato L-quinqies alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
7. Le norme specifiche (numero dei contenitori, numero di utenti, modalità di raccolta, frequenze di raccolta, ecc.) sono dettagliate nel Progetto allegato al presente Capitolato.
8. Ferme restando le indicazioni contenute nella relazione di progetto, l'Impresa potrà proporre, nel Programma Operativo di svolgimento del servizio, un differente calendario di raccolta; l'Impresa potrà aumentare la frequenza di raccolta per talune tipologie di rifiuti o per talune utenze, in relazione alla propria organizzazione, ma non potrà ridurle.
9. Ciascuna utenza ricadente nel territorio dovrà essere adeguatamente informata sulla modalità di raccolta dei rifiuti ad essa dedicata; la pubblicazione e distribuzione del calendario di raccolta e/o di altro materiale informativo alle utenze sul territorio oggetto dell'appalto, sarà a carico dell'Impresa.
10. La distribuzione del calendario di raccolta e/o di altro materiale informativo alle utenze sul territorio oggetto dell'appalto, sarà a carico dell'Impresa.

ART. 45 FASI DI AVVIO DEL SERVIZIO

1. È previsto un periodo transitorio iniziale di 60 (sessanta) giorni dalla data di avvio del servizio, come risultante dal relativo verbale, in cui l'Impresa dovrà dotarsi dei materiali, attrezzature e mezzi previsti nel progetto-offerta presentato in sede di gara e dovrà adeguarsi al complesso delle attività previste nel presente CSA e nel progetto-offerta medesimo.

2. La fase di avvio dei servizi potrà essere eventualmente prorogata a seguito di disposizioni formali da parte del RUP, sulla base di circostanze imprevedibili che non rendono possibile il rispetto della tempistica stabilita.
3. L'Impresa deve comunque garantire, fin dalla data del verbale di consegna, i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti secondo le modalità attualmente in essere, compresi gli oneri economici per lo smaltimento e/o trattamento dei rifiuti.

ART. 46 FRAZIONI DI RIFIUTO INTERESSATE DAL SERVIZIO

1. Le frazioni merceologiche dei rifiuti urbani oggetto del presente CSA sono le seguenti:
 - a. imballaggi in plastica;
 - b. imballaggi in vetro;
 - c. imballaggi in metallo (alluminio e banda stagnata), congiuntamente agli imballaggi in vetro;
 - d. carta e cartone;
 - e. umido organico;
 - f. secco residuo;
 - g. oli vegetali;
 - h. rifiuti tessili;
 - i. rifiuti urbani pericolosi: medicinali scaduti, pile esauste;
 - j. Altre categorie di rifiuti da raccogliere presso l'Isola Ecologica comunale, meglio dettagliati nella Relazione tecnica di progetto.
2. Sono compresi nel servizio i rifiuti prodotti dalle Amministrazioni Comunali nelle proprie strutture di pertinenza, compresi i rifiuti biodegradabili derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico.
3. Sono altresì inclusi i rifiuti raccolti presso i cimiteri, compresi i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, quali ad esempio: bare in legno, lamierini di rivestimento, pezzi di vestiti e cassette in legno e/o metallo che hanno contenuto ceneri.
4. Sono esclusi dal servizio i rifiuti speciali di cui all'art. 184, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006.
5. Il Committente si riserva di modificare il proprio "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani", senza che ciò comporti richiesta alcuna o riconoscimento economico da parte dell'Impresa, salvo il caso di modifica sostanziale del servizio come precedentemente definita.

ART. 47 PARAMETRI DI BASE DEL SERVIZIO

1. Il parametro di base, assunto per la valorizzazione del servizio di raccolta svolto per l'intero periodo contrattuale, è il numero di abitanti residenti riportato all'art. 3 del presente documento.

2. Il canone d'appalto sarà adeguato, a richiesta di una delle due parti, soltanto ove, in costanza del rapporto contrattuale, si verifichi una variazione oltre il 5% del numero di abitanti residenti.

ART. 48 VARIAZIONE DEL SERVIZIO IN ASSENZA DI PREZZI UNITARI DI RIFERIMENTO

1. Nel caso di variazione del servizio con modalità per le quali manchino dei costi unitari di riferimento, la conseguente variazione dell'importo contrattuale sarà data dal prodotto del costo orario della squadra utilizzata (in funzione dei costi unitari della manodopera desunti da prezziari ufficiali) per la somma della durata dell'attività e del tragitto andata/ritorno dall'area di raccolta richiesta al punto più vicino delle aree servite.
2. Per la fornitura di ulteriori eventuali attrezzature si farà riferimento ai prezziari ufficiali, qualora applicabili, o a specifiche analisi dei prezzi unitari, che saranno sottoposte ad approvazione da parte del Committente.
3. I prezzi ottenuti dall'applicazione del comma precedente saranno soggetti a ribasso di entità pari al ribasso d'asta offerto dall'Impresa in sede di gara.

ART. 49 ORARI E GIORNATE DI RACCOLTA

1. I servizi di raccolta rifiuti oggetto del presente capitolato, dovranno essere espletati, di norma, nella fascia oraria compresa tra le ore 6:00 alle ore 13:00 dei giorni feriali. Fa eccezione il servizio di raccolta rifiuti nelle aree di svolgimento di manifestazioni, i quali potranno essere richiesti anche nei giorni festivi e potranno protendersi in orario pomeridiano o serale.
2. La raccolta del vetro/metalli all'interno dei centri abitati deve essere eseguita dopo le ore 8:00 per evitare rumori molesti.
3. L'esecuzione dei servizi dovrà essere garantita anche in giornate festive infrasettimanali, ad eccezione del 1° gennaio, 6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 8 dicembre e 25 dicembre.
4. Ove circostanze eccezionali rendessero necessarie variazioni o interruzioni del servizio, l'Impresa dovrà darne notizia al Committente entro 12 ore.
5. L'Impresa sarà tenuta a ripristinare il servizio non appena le cause eccezionali che hanno determinato le interruzioni o le variazioni saranno venute meno.
6. Nel caso di effettuazione di eventuali turni di raccolta in orario notturno questi dovranno essere preventivamente concordati e autorizzati formalmente dal Committente.
7. Il mancato rispetto degli orari lavorativi stabiliti, così come l'effettuazione di eventuali turni di raccolta in orario notturno, non potrà costituire motivo per la richiesta di riconoscimento di maggiori oneri o pretese economiche da parte dell'Impresa

ART. 50 CRITERI GENERALI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. La raccolta dei rifiuti avverrà, per i diversi materiali, secondo le modalità descritte nel progetto allegato al presente CSA e l'utente avrà l'obbligo di conferirli in orari e luoghi prefissati, in modo ordinato.

2. Il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti deve essere prestato su tutte le vie pubbliche o di uso pubblico del territorio.
3. Il conferimento dei rifiuti porta a porta da parte delle utenze, avverrà in prossimità del proprio numero civico. Il servizio dovrà essere organizzato in modo tale da minimizzare il tempo di permanenza dei rifiuti nei punti di deposito.
4. Si precisa che nel territorio interessato, con particolare riferimento ai centri storici, sono presenti vie/spazi pubblici di larghezza limitata, ove è necessario accedere con veicoli di dimensioni ridotte; in alcuni vicoli inoltre è possibile solo il transito pedonale e pertanto in tali ambiti la raccolta domiciliare dovrà essere eseguita con operatore appiedato, senza pretesa di oneri aggiuntivi a carico del Committente.
5. Al fine di ottimizzare la raccolta e migliorare il decoro urbano, all'interno dei centri storici potranno essere individuati, di concerto con il Committente, uno o più punti di conferimento collettivi, ovvero luoghi presso i quali gli utenti potranno depositare i contenitori dei rifiuti in attesa del ritiro.
6. La raccolta dei rifiuti dovrà essere fatta in maniera tale che sul suolo non rimanga alcuna traccia di rifiuti di qualsiasi genere. Particolare attenzione dovrà essere posta alla rimozione di eventuali rifiuti di piccola pezzatura (che dovranno essere completamente raccolti), cagionati dallo sversamento accidentale dai contenitori durante le operazioni di movimentazione e vuotamento. In generale, l'Impresa dovrà porre la massima cura per non arrecare danni e per non sporcare o lasciare residui di rifiuti sulle strade, che in ogni caso dovranno essere immediatamente raccolti.
7. Successivamente al ritiro dei rifiuti, l'Impresa dovrà riposizionare in maniera ordinata i contenitori nel medesimo punto di prelievo.

ART. 51 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA

1. L'Impresa dovrà provvedere alla raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti da imballaggio in materiale plastico, conferiti da utenze domestiche e non domestiche sull'intero territorio comunale.
2. Per le utenze in area urbana e lungo le principali strade extraurbane, il ritiro avverrà con modalità porta a porta; i rifiuti dovranno essere contenuti in appositi contenitori, assegnati agli utenti in comodato d'uso gratuito, che gli utenti medesimi dovranno posizionare sulla via pubblica la sera antecedente il ritiro.
3. Per le utenze in area rurale, ove previsto, sarà effettuata la raccolta di prossimità mediante contenitori di uso collettivo.
4. Le frequenze di raccolta minime saranno le seguenti:
 - Utenze domestiche e Utenze non domestiche: 1 giorno/settimana
5. L'Impresa avrà facoltà di effettuare ulteriori turni di raccolta per talune categorie di utenza, se ritenuto utile per l'ottimale organizzazione del servizio, senza aggravii di costi nei confronti del Committente.

ART. 52 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA E CARTONE

1. L'Impresa dovrà provvedere alla raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti di carta e cartone, conferiti da utenze domestiche e non domestiche sull'intero territorio.
2. Per le utenze in area urbana e lungo le principali strade extraurbane, il ritiro avverrà con modalità porta a porta; i rifiuti dovranno essere contenuti in appositi contenitori, assegnati agli utenti in comodato d'uso gratuito, che gli utenti medesimi dovranno posizionare sulla via pubblica la sera antecedente il ritiro.
3. Per le utenze non domestiche che producono rilevanti quantitativi di imballaggi in cartone, l'Impresa potrà organizzare turni di raccolta supplementari. In tal caso i rifiuti potranno essere anche conferiti sfusi, purchè ordinatamente piegati e legati in maniera da facilitare il carico sugli automezzi per la raccolta.
4. Per le utenze in area rurale, ove previsto, sarà effettuata la raccolta di prossimità mediante contenitori di uso collettivo.
5. Le frequenze di raccolta saranno le seguenti:
 - Utenze domestiche e Utenze non domestiche: 1 giorno/ 2 settimane
6. L'Impresa avrà facoltà di effettuare ulteriori turni di raccolta per talune categorie di utenza, se ritenuto utile per l'ottimale organizzazione del servizio, senza aggravii di costi nei confronti del Committente.

ART. 53 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO E METALLI

1. L'Impresa dovrà provvedere alla raccolta differenziata del vetro, congiuntamente agli imballaggi metallici (alluminio, acciaio, banda stagnata), conferito da utenze domestiche e non domestiche sull'intero territorio.
2. Per le utenze in area urbana e lungo le principali strade extraurbane, il ritiro avverrà con modalità porta a porta; i rifiuti dovranno essere contenuti in appositi contenitori, assegnati agli utenti in comodato d'uso gratuito, che gli utenti medesimi dovranno posizionare sulla via pubblica la sera antecedente il ritiro.
3. Per le utenze in area rurale, ove previsto, sarà effettuata la raccolta di prossimità mediante contenitori di uso collettivo.
4. All'interno dei centri storici di Lapedona e Moresco la raccolta del vetro e metalli avverrà mediante posizionamento di appositi cassonetti carrellati da lt 660 nel numero minimo di 3 per ciascun centro storico.
5. Le frequenze di raccolta saranno le seguenti:
6. Utenze domestiche e Utenze non domestiche: 1 giorno/ 2 settimane
7. L'Impresa avrà facoltà di effettuare ulteriori turni di raccolta per talune categorie di utenza, se ritenuto utile per l'ottimale organizzazione del servizio, senza aggravii di costi nei confronti del Committente.

ART. 54 SERVIZIO DI RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA ORGANICA

1. L'Impresa dovrà provvedere alla raccolta differenziata domiciliare della frazione umida organica, conferita da utenze domestiche e non domestiche.

2. Per le utenze in area urbana, il ritiro avverrà con modalità porta a porta; i rifiuti dovranno essere contenuti in appositi contenitori, assegnati agli utenti in comodato d'uso gratuito, che gli utenti medesimi dovranno posizionare sulla via pubblica la sera antecedente il ritiro.
3. Le frequenze di raccolta saranno le seguenti:
 - Utenze domestiche e non domestiche:
 - 2 giorni/settimana dal 1 ottobre al 31 maggio;
 - 3 giorni/settimana dal 1 giugno al 30 agosto
4. All'interno dei centri storici la raccolta deve essere effettuata con frequenza di 3 giorni a settimana durante tutto il periodo dell'anno.
5. L'Impresa avrà facoltà di effettuare ulteriori turni di raccolta per talune categorie di utenza, se ritenuto utile per l'ottimale organizzazione del servizio, senza aggravii di costi nei confronti del Committente.
6. Per tutte le utenze, il conferimento dei rifiuti organici all'interno dei contenitori deve avvenire mediante uso obbligatorio di sacchi di materiale biodegradabile e compostabile, il cui approvvigionamento ed il relativo costo rimane a carico degli utenti.
7. Per le utenze domestiche ricadenti nelle aree rurali ove si svolge la raccolta di prossimità, il ritiro di norma non è previsto in quanto in tali aree è obbligatorio effettuare il compostaggio domestico; le utenze sono già dotate di compostiere domestiche, che l'Impresa provvederà ad integrare con ulteriori attrezzature, qualora necessario, secondo le indicazioni del Committente.
8. La raccolta del rifiuto umido organico sarà invece effettuata nella "lottizzazione San Giacomo", in C.da Madonna Manù di Lapedona, ove è prevista la raccolta punti di prossimità di nuovo allestimento.

ART. 55 SERVIZIO DI RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCA RESIDUA

1. L'Impresa dovrà provvedere alla raccolta domiciliare del rifiuto secco residuo non riciclabile, conferito da utenze domestiche e non domestiche sull'intero territorio comunale.
2. Per le utenze in area urbana e lungo le principali strade extraurbane, il ritiro avverrà con modalità porta a porta; i rifiuti dovranno essere contenuti in appositi contenitori, assegnati agli utenti in comodato d'uso gratuito, che gli utenti medesimi dovranno posizionare sulla via pubblica la sera antecedente il ritiro.
3. Per le utenze in area rurale sarà effettuata la raccolta di prossimità mediante contenitori di uso collettivo.
4. Le frequenze di raccolta minime saranno le seguenti:
 - Utenze domestiche e Utenze non domestiche: 1 giorno/settimana
5. Per il conferimento dei rifiuti indifferenziati è possibile l'impiego di sacchi, in ogni caso collocati all'interno dei contenitori assegnati; in tal caso i sacchi dovranno essere di materiale semitrasparente in maniera tale da consentire la verifica visiva del loro contenuto da parte degli operatori addetti alla raccolta. E' vietato tassativamente l'utilizzo di sacchi neri o comunque opachi. L'approvvigionamento ed il costo di acquisto dei sacchi resta a carico delle utenze.

6. Al termine dei turni di raccolta, la frazione secca residua deve essere trasportata direttamente agli impianti di trattamento/smaltimento.

ART. 56 RACCOLTA DEGLI OLI VEGETALI ESAUSTI

1. Il servizio prevede l'impiego di almeno n. 3 cisterne stradali da lt 500 cadauna per la raccolta degli oli vegetali esausti prodotti dalle utenze domestiche (due a Lapedona e una a Moresco). I punti di posizionamento delle cisterne saranno concordati con il Committente nella fase di avvio del servizio.
2. L'impresa dovrà provvedere al vuotamento periodico con frequenza minima mensile, o comunque a riempimento delle cisterne; l'impresa dovrà provvedere inoltre alle operazioni di pulizia e dell'area circostante ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori.
3. Gli oneri di trattamento/smaltimento saranno di competenza dall'Impresa.

ART. 57 RACCOLTA DEI RIFIUTI TESSILI

1. Il servizio prevede la raccolta di tali rifiuti mediante almeno n.3 contenitori stradali a norma (due a Lapedona e uno a Moresco). I punti di posizionamento dei contenitori saranno concordati con il Committente nella fase di avvio del servizio.
2. L'impresa dovrà provvedere al prelievo periodico con frequenza minima mensile; l'impresa dovrà provvedere inoltre alle operazioni di pulizia e dell'area circostante ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori.
3. Gli oneri di smaltimento o viceversa gli eventuali ricavi dell'avvio al recupero saranno di competenza dall'Impresa.

ART. 58 RACCOLTA ALTRI RIFIUTI URBANI

1. Il servizio prevede la raccolta tramite contenitori ad uso collettivo delle seguenti ulteriori tipologie di rifiuti:
 - a. pile esauste: la raccolta verrà eseguita mediante appositi contenitori già presenti nel territorio;
 - b. medicinali scaduti: la raccolta verrà eseguita mediante appositi contenitori stradali posizionati presso le farmacie.
2. Lo svuotamento dei contenitori avverrà da parte dell'Impresa con cadenza minima mensile o comunque a riempimento dei contenitori.
3. Il servizio sarà espletato da una squadra composta da un operatore dotato di automezzo autorizzato ed attrezzato per la raccolta dei rifiuti in oggetto.
4. Rimangono a carico dell'Impresa i costi per il trasporto ed il trattamento/smaltimento dei rifiuti presso gli impianti di recupero autorizzati.

ART. 59 RACCOLTA DIFFERENZIATA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI

1. L'Impresa dovrà effettuare ed incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti nelle manifestazioni, feste e sagre ed eventi comunque denominati, che si svolgono in aree pubbliche o di uso pubblico, le cui date saranno comunicate dal Committente con congruo anticipo; il servizio dovrà essere svolto con oneri compresi nel

canone di appalto, entro il limite massimo di 25 interventi giornalieri per ciascuna annualità di vigenza dell'appalto, compresi eventuali giorni festivi ed anche nel caso di manifestazioni ubicate contemporaneamente in più luoghi.

2. L'Impresa dovrà disporre, nei luoghi di svolgimento della manifestazione, appositi contenitori per la raccolta differenziata delle varie tipologie di rifiuti previste, di capacità e in numero variabile in relazione ai quantitativi di rifiuti previsti.
3. Al termine degli eventi, o comunque a fine giornata se le manifestazioni si protraggono per più giorni, l'Impresa dovrà ritirare i rifiuti raccolti in forma differenziata, avendo cura di rimuovere i contenitori utilizzati.

ART. 60 RACCOLTA DI RIFIUTI CIMITERIALI

1. Presso i cimiteri dovranno essere collocati un adeguato numero di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti vegetali (scarti verdi), della plastica e del rifiuto secco residuo, i quali saranno regolarmente svuotati con le medesime frequenze previste per la raccolta presso le utenze domestiche. Il servizio dovrà essere altresì svolto giornalmente in occasione delle ricorrenze di commemorazione dei defunti (dal 1 al 4 novembre di ogni anno).
2. L'Impresa dovrà provvedere al ritiro dei contenitori collocati all'interno dei cimiteri, riposizionando gli stessi in maniera ordinata ad avvenuto svuotamento.
3. L'Impresa è inoltre tenuta a raccogliere i rifiuti da esumazione ed estumulazione nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, considerati urbani ai sensi dell'art. 183, punto 1, lettera b-ter) del D. Lgs. 152/2006.
4. Tali rifiuti sono costituiti da:
 - a. assi e resti lignei delle casse di sepoltura;
 - b. simboli religiosi, piedini, maniglie ed ornamenti;
 - c. resti di indumenti, imbottiture e simili;
 - d. resti metallici di casse (piombo e zinco).
5. Al sensi del D.M. 219/2000, tali rifiuti dovranno risultare da idonee operazioni di separazione ed imballaggio da parte del Gestore dei Servizi Cimiteriali, che avrà cura di disporli in sacchi di colore distinguibile da quelli impiegati per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, e recanti la dicitura: "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione".
6. L'Impresa provvederà alla fornitura dei sacchi in numero necessario, alla raccolta dei rifiuti già insaccati ed al loro conferimento al sito di destinazione finale.
7. I costi per il trasporto dei rifiuti da esumazione ed estumulazione rimangono a carico dell'Impresa mentre i costi di smaltimento rimangono a carico del Committente.

ART. 61 RACCOLTA PRESSO UTENZE PARTICOLARI

1. Il Committente si riserva di comunicare per iscritto all'Impresa eventuali ulteriori casi particolari per i quali, per rispetto del Codice della Strada o per altri motivi documentati, risultasse necessario servire l'utenza con prelievo dei rifiuti e/o contenitori diverso da quello standard previsto in sede di offerta tecnica.
2. In tale casistica l'impresa sarà tenuta a mettere a disposizione il proprio personale tecnico per effettuare con il personale tecnico del Committente i necessari sopralluoghi e individuare la soluzione ottimale rispetto alla problematica evidenziata.
3. L'Impresa dovrà inoltre organizzare, con oneri compresi nel canone di appalto, turni di raccolta supplementari per eventuali utenze non domestiche ricadenti all'interno dei centri storici che non avessero a disposizione gli spazi necessari per il posizionamento dei contenitori; in tal caso dovranno essere effettuati ulteriori turni di raccolta a chiamata, se necessario anche tutti i giorni e per tutte le categorie di rifiuti, prendendo direttamente accordi con le singole attività, sempre sotto la supervisione del Committente.

ART. 62 TRASBORDO DEI RIFIUTI URBANI

1. Le attività di trasbordo e trasporto interno (finalizzato all'ottimizzazione della logistica all'interno del territorio comunale) per i rifiuti indifferenziati, i rifiuti differenziati, e altri tipi di rifiuti, rappresentano un completamento della fase di raccolta dei rifiuti urbani e sono a carico dell'Impresa.
2. L'organizzazione e la scelta dei mezzi adatti e di eventuali attrezzature per tali attività sono di pertinenza dell'Impresa, nel rispetto della normativa vigente.
3. Le operazioni dovranno essere condotte nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, senza dispersione di rifiuti o altri rischi per l'ambiente, avendo cura di non effettuare tali attività lungo le vie principali, soprattutto nelle ore di punta.
4. Eventuali dispersioni di rifiuti o perdite di percolato durante le operazioni di trasferimento, dovranno essere risolte immediatamente da parte dell'Impresa, che provvederà senza indugio al ripristino dello stato dei luoghi.

ART. 63 TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

1. L'Impresa deve provvedere al trasporto di tutti i rifiuti compresi nell'appalto, presso impianti di recupero e/o smaltimento autorizzati.
2. La frazione secca residua, i cui oneri di trattamento/smaltimento sono a carico dell'Impresa, sarà conferita all'impianto che sarà indicato dal Committente. Attualmente i rifiuti vengono conferiti presso l'Impianto Fermo ASITE in località San Biagio del Comune di Fermo.
3. La destinazione dei rifiuti di cui al punto precedente potrà subire variazioni nel corso dell'appalto per diverse indicazioni degli Enti preposti alla pianificazione. In tal caso il trasporto della frazione secca residua agli impianti situati nel territorio della Provincia di Fermo è da intendersi pienamente remunerato dall'importo oggetto di aggiudicazione.

4. Qualora gli Enti preposti alla pianificazione individuassero impianti di destinazione dei rifiuti secco residuo situati fuori del territorio provinciale, sarà riconosciuto dal Committente un onere aggiuntivo per i costi di trasporto solo in caso di percorrenza A/R superiore a 100 km, misurati dal centro del capoluogo di Lapedona, fino a destinazione. In tal caso all'Impresa verrà riconosciuto, per il percorso eccedente, un importo chilometrico commisurato alla maggior distanza da percorrere, sulla base dei maggiori costi effettivamente documentabili.
5. Per le frazioni oggetto di raccolta differenziata, compresa la frazione organica, non oggetto di pianificazione, l'Impresa dovrà indicare, nel proprio Programma Operativo, modalità di recupero ed impianti di destinazione. Tali impianti dovranno essere debitamente autorizzati.
6. Per le frazioni carta e cartone, plastica, vetro e metalli, gli impianti dovranno essere convenzionati con i relativi consorzi di filiera.
7. Il trasporto esterno (cioè dal territorio comunale agli impianti), nel rispetto degli orari e delle disposizioni impartite dai gestori, è totalmente a cura e onere dell'Impresa; i costi per il trasporto dei rifiuti differenziati oggetto dell'appalto, nessuno escluso, sono totalmente a carico dell'Impresa, indipendentemente dalla destinazione finale.

ART. 64 ATTREZZATURE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La fornitura e distribuzione delle attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio rimane a carico dell'Impresa per l'intera durata dell'appalto.
2. Le utenze sono già dotate di contenitori distribuiti nel corso dell'appalto vigente; in ogni caso l'Impresa dovrà provvedere all'acquisto e distribuzione dei contenitori necessari per integrazioni, sostituzioni o nuove utenze, secondo i criteri descritti nel presente capitolato e nella relazione tecnica di progetto. Le predette attrezzature devono essere elencate ed esaurientemente descritte nell'offerta tecnica, indicando:
 - a. la quantità;
 - b. la tipologia e le caratteristiche tecniche;
 - c. la capacità (volume);
 - d. ogni altra informazione utile a meglio caratterizzarle, ivi compresi disegni, documentazione fotografica, schede tecniche.
3. I contenitori assegnati devono essere in quantità e tipologia sufficiente a soddisfare le esigenze di conferimento dei rifiuti urbani prodotti dalle specifiche utenze domestiche e non domestiche.
4. Nel corrispettivo dell'appalto è compresa in ogni caso la fornitura minima dei contenitori ed attrezzature dettagliate nella relazione tecnica di progetto.
5. Nuovi contenitori devono essere consegnati a tutte le utenze TARI rientranti nei centri storici, per le quali il nuovo servizio prevede il passaggio al sistema di raccolta porta a porta.

6. Il colore dei contenitori per la raccolta differenziata di nuova fornitura deve essere conforme con la norma UNI 11686:2017 sui Waste Visual Elements ed in particolare:
 - a. Marrone per il rifiuto organico
 - b. Giallo per la plastica
 - c. Blu per la carta
 - d. Verde per il vetro/metalli
 - e. Grigio per il secco non riciclabile
7. I contenitori di nuova fornitura devono rispettare le caratteristiche tecniche definite al punto 4.2.14 dei Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto del MITE del 23.06.2022 pubblicato in GU Serie Generale n.182 del 05-08-2022.
8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani devono avere caratteristiche tali da:
 - a. favorire e agevolare il conferimento delle varie frazioni di rifiuti differenziati, da parte degli utenti;
 - b. evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell'azione di animali randagi;
 - c. contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura organica;
 - d. favorire le operazioni di movimentazione, anche manuale, e svuotamento meccanizzato;
 - e. agevolare le operazioni di lavaggio e igienizzazione, sia degli stessi contenitori, sia del luogo in cui sono posizionati.
9. In considerazione dei suddetti criteri:
 - a. i materiali con cui sono realizzati i contenitori devono essere idonei a sopportare sollecitazioni fisico-meccaniche e chimiche, derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione, lavaggio e svuotamento degli stessi;
 - b. i materiali con cui sono realizzati i contenitori devono essere tali da consentire esposizioni prolungate agli agenti atmosferici senza determinare alterazione delle proprie caratteristiche funzionali ed estetiche (es. eccessiva decolorazione) per l'intera durata dell'appalto;
 - c. i contenitori devono essere muniti di idoneo coperchio con chiusura antirandagismo;
 - d. i contenitori devono essere dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la movimentazione, anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato, le superfici interne dei medesimi devono essere lisce e con angoli arrotondati;
 - e. i contenitori per le utenze domestiche dovranno essere del tipo impilabile per limitare lo spazio utilizzato all'interno delle abitazioni.
9. Sui contenitori devono essere apposti cartelli adesivi o serigrafie indicanti il tipo di rifiuto che vi si può introdurre, i segni distintivi del Committente e altre informazioni da questo eventualmente fornite.

10. I contenitori di dimensioni superiori a 50 litri dovranno essere dotati di apposita segnaletica stradale catarifrangente e rispettare la norma UNI EN840.
11. Laddove necessario, allo scopo di non consentire utilizzi impropri da parte di terzi, l'Impresa doterà i contenitori carrellati in uso da parte delle utenze non domestiche di sistemi di chiusura a chiave.
12. I contenitori devono recare un codice identificativo alfanumerico stampato a caldo sui medesimi e devono essere muniti di trasponder passivo RFID, tale da consentire l'univoca identificazione del contenitore tramite idonea apparecchiatura di lettura.
13. I contenitori di nuova fornitura devono essere tassativamente nuovi di fabbrica. La consegna dei contenitori per le raccolte domiciliari è a carico dell'impresa.
14. L'Impresa dovrà compilare le schede di consegna recanti i recapiti dei destinatari e la tipologia di contenitori e di attrezzature da consegnare nonché l'indicazione dei luoghi dove collocare contenitori e attrezzature. Le schede di consegna dovranno essere compilate e sottoscritte dall'utente destinatario e dall'addetto alla consegna dell'Impresa.
15. Nelle schede di consegna dovranno essere riportati i codici dei contenitori, che devono venire associati al codice fiscale (nel caso di utenza domestica) o Partita IVA (nel caso di utenza non domestica) degli utenti destinatari.
16. I dati delle schede dovranno essere inseriti dall'Impresa in un archivio elettronico che indichi almeno i seguenti dati abbinati: nominativo, categoria di utenza (domestica/non domestica) e codice fiscale/Partita IVA dell'utente, indirizzo, quantità e tipologia delle attrezzature consegnate, codice alfanumerico dei contenitori consegnati (ove presente).
17. Il predetto archivio deve essere tenuto costantemente aggiornato dall'Impresa, con le successive movimentazioni o sostituzione dei contenitori per tutta la durata dell'appalto.
18. In un diverso archivio l'Impresa dovrà annotare ed eventualmente aggiornare la localizzazione delle attrezzature ad uso collettivo.
19. I suddetti archivi dovranno essere trasmessi al Committente a seguito di semplice richiesta.
20. L'Impresa è tenuta alla manutenzione delle attrezzature ed all'eventuale sostituzione nel corso dell'appalto, qualora necessaria, senza alcun riferimento alla durata dell'ammortamento.
21. Il Committente si riserva la facoltà di verificare lo stato di decoro e di perfetta efficienza delle attrezzature. Nel caso di comprovata inidoneità, il Committente ordina che siano eseguite tempestivamente, e comunque entro dieci giorni, le necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria o, se necessario, la sostituzione e l'Impresa è tenuta a provvedere.
22. Le nuove utenze attivate nel territorio comunale dovranno fare richiesta di fornitura dei contenitori previsti direttamente all'Impresa.
23. Alla scadenza naturale del contratto tutti i contenitori e le attrezzature forniti dall'Impresa, con la sola eccezione dei contenitori scarrabili da posizionare presso l'Ecocentro, restano di proprietà del Committente,

senza alcun riferimento al periodo di ammortamento e senza pretese da parte dell'Impresa di risarcimenti, indennizzi, compensi.

ART. 65 MANUTENZIONE DEI CONTENITORI

1. Il lavaggio dei contenitori assegnati alle Utenze domestiche e non domestiche è a carico delle singole utenze.
2. Il lavaggio e sanificazione dei contenitori ad uso collettivo, quali i contenitori per la raccolta del vetro nei centri storici, dei RUP, degli oli vegetali e degli abiti usati, i contenitori per la raccolta di prossimità, è a carico dell'Impresa, con frequenza minima trimestrale o comunque qualora essa si renda necessaria ad insindacabile giudizio del Committente
3. L'impresa dovrà verificare, tramite il proprio personale, che i contenitori esposti sul territorio per la raccolta dei rifiuti non risultino danneggiati e presentino condizioni estetiche ed igieniche atte a garantire il decoro urbano. Qualora i contenitori risultino danneggiati sarà onere dell'Impresa provvedere alla loro sostituzione con altri di pari caratteristiche. Qualora i contenitori si presentino in condizioni estetiche e/o igieniche indecorose, sarà onere dell'Impresa segnalarne tempestivamente la presenza al Referente del Committente. In tal caso il Committente si riserva la facoltà di adottare i provvedimenti del caso direttamente nei confronti delle singole utenze.

ART. 66 RILEVAZIONE PUNTUALE DEI CONFERIMENTI

1. L'Impresa avrà l'obbligo di rilevare e quantificare i conferimenti dei rifiuti da parte dei singoli utenti, al fine di consentire l'eventuale applicazione del regime di tariffazione/tassazione puntuale da parte del Committente.
2. Il rilevamento dovrà riguardare tutte le frazioni di rifiuto raccolte con sistema porta a porta e dovrà essere effettuato per tutte le utenze domestiche e non domestiche del territorio. Date le modalità di raccolta stabilite, il sistema previsto è quello dell'identificazione dei mastelli esposti dagli utenti, attraverso la tecnologia RFID (Radio_Frequency IDentification).
3. Nell'organizzazione del servizio di raccolta domiciliare l'Impresa appaltatrice dovrà prevedere l'utilizzo di soluzioni hardware/software per le suddette finalità ed in particolare:
 - a. strumentazione fissa (a bordo di ciascun automezzo di raccolta)
 - b. strumentazione mobile (in dotazione a ciascun operatore) da impiegare nelle vie/spazi nei quali non è possibile l'accesso con i mezzi operativi (es. vicoli del centro storico) o nel caso in cui si renda necessario da parte dell'operatore la lettura dei transponder RFID prima dello svuotamento dei contenitori sul mezzo.
4. Tutte le registrazioni degli svuotamenti saranno corredate da: data, ora, identificativo dell'operatore, codice identificativo del contenitore, coordinate GPS della posizione del contenitore.
5. I dati acquisiti dovranno essere trasmessi ad una piattaforma informatica di gestione e controllo, alla quale il Committente dovrà avere accesso tramite un'interfaccia web, previa autenticazione con appositi codici identificativi.
6. L'Impresa, entro il 10 di ogni mese, trasmetterà al Committente il report di tutti i conferimenti dei rifiuti riferiti al mese precedente, suddivisi per utente, in formato compatibile con le dotazioni informatiche dell'Ente.

7. L'Impresa, entro il 20 gennaio di ciascun anno di servizio, trasmetterà al Committente il report riepilogativo dei conferimenti effettuati da ciascuna utenza ricadente nel territorio nell'annualità precedente.
8. L'Impresa, entro 60 giorni dall'approvazione delle tariffe, trasmetterà al Committente il report contenente tutte le informazioni ai fini della determinazione della tariffa/tassa puntuale.
9. Nel canone di appalto si intendono compresi tutti i costi di acquisto ed allestimento del sistema, le necessarie prove e simulazioni di funzionamento, le eventuali manutenzioni periodiche, l'acquisizione dei dati e la trasmissione degli stessi all'Ente appaltante.
10. L'Impresa sarà obbligata, alla scadenza del Contratto, a collaborare con il nuovo soggetto gestore per garantire l'utilizzo in continuità dei sistemi informatici attivati per la rilevazione puntuale dei conferimenti, al fine di evitare qualunque sospensione delle attività di rilevamento dei flussi di rifiuti.
11. Nella propria offerta tecnica i concorrenti dovranno esporre la loro progettualità e le loro esperienze (o esperienze comunque loro note e consolidate) della soluzione tecnica offerta e potranno proporre anche ulteriori soluzioni innovative, fermo restando che al di là delle opzioni tecniche indicate dai concorrenti la scelta finale sul sistema da adottare rimane di esclusiva competenza del Committente ed a questa l'aggiudicatario deve adeguare la propria organizzazione, in termini di risorse tecniche (apparati di bordo e software).

ART. 67 GESTIONE DELLA BANCA DATI UTENTI

1. Nella fase iniziale del servizio il Committente trasmetterà gli elenchi aggiornati delle utenze domestiche e non domestiche ricadenti nel territorio ed i dati disponibili riguardanti le associazioni dei contenitori alle utenze.
2. L'Impresa appaltatrice avrà l'onere di provvedere alla consegna di nuove attrezzature alle utenze di nuovo insediamento, o per sostituzioni di attrezzature danneggiate, avendo cura di eseguire l'abbinamento dei contenitori con le rispettive utenze. L'obiettivo è mantenere una banca dati funzionale per la gestione del sistema di misurazione puntuale, nella quale ciascun contenitore destinato alla raccolta dei rifiuti sarà associato univocamente all'utente assegnatario; l'archivio dovrà contenere i seguenti dati:
 - Codice identificativo dell'attrezzatura
 - Tipologia
 - Volumetria
 - Nome e Cognome utente assegnatario e/o denominazione nel caso di utenze non domestiche
 - Codice fiscale e/o Partita IVA
 - Via e Numero Civico
 - Estremi di iscrizione ai ruoli TARI
 - Coordinate geografiche GPS
3. Nel caso di mancata funzionalità dei TAG RFID installati sui contenitori, l'Impresa appaltatrice dovrà, anche in corso di appalto, provvedere a proprie spese alla re-inizializzazione dei TAG e/o alla sostituzione dei transponder in caso di evidente malfunzionamento.
4. Alla scadenza del contratto tutte le banche dati ed i contenuti informativi rimarranno di proprietà del Committente, che potrà disporne per esigenze di servizio, senza alcun vincolo nei confronti dell'Impresa.

ART. 68 CONTROLLO SUI CONFERIMENTI DEGLI UTENTI

1. L'Impresa avrà l'obbligo di garantire la purezza merceologica dei materiali raccolti, verificando costantemente la conformità dei rifiuti prodotti dalle utenze rispetto ai requisiti richiesti dal presente Capitolato d'appalto.
2. Nel caso di conferimenti non corretti da parte dell'utenza, in ordine al deposito di rifiuti in contenitori difformi o rifiuti merceologicamente diversi rispetto a quanto previsto dal calendario della raccolta differenziata o mescolamento dei rifiuti, l'Impresa è tenuta a non ritirare i rifiuti, applicando sul contenitore una segnalazione tramite un adesivo recante i motivi del mancato ritiro. La fornitura degli adesivi è a carico dell'Impresa.
3. Sarà cura dell'Impresa consegnare periodicamente al Referente del Committente, le copie delle segnalazioni di non conformità effettuate.
4. In caso di comportamenti reiterati da parte degli utenti in ordine al deposito difforme dei rifiuti, il Committente si riserva la facoltà di adottare i provvedimenti del caso nei confronti degli utenti, secondo le disposizioni regolamentari o di legge.

CAPO IV – ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA

ART. 69 RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO

1. L'Impresa dovrà attuare ogni attività e accorgimento finalizzato alla riduzione del fenomeno degli abbandoni indiscriminati dei rifiuti nel territorio.
2. L'impresa dovrà mettere a disposizione il proprio personale e idonei automezzi per svolgere ricognizioni sul territorio al fine di individuare gli eventuali rifiuti abbandonati e provvedere alla loro rimozione. Le ricognizioni dovranno avvenire con cadenza minima settimanale, in un giorno prestabilito, secondo un calendario che sarà predisposto nel Piano Organizzativo di svolgimento dei servizi formulato dalle Ditte in fase di predisposizione dell'offerta tecnica.
3. Periodicamente l'Impresa dovrà comunicare al Committente la presenza sul territorio comunale di rifiuti abbandonati, dei quali gli operatori venissero a conoscenza durante l'espletamento dei servizi segnalando, qualora possibile, eventuali notizie sui presunti responsabili.
4. Nell'eventualità dovessero essere rinvenuti, sulle strade e aree pubbliche o aperte al pubblico o su aree private soggette ad uso pubblico, ivi comprese le banchine e le fasce laterali per una profondità di m. 10 ambo i lati, nonché sulle rive dei corsi d'acqua, rifiuti abbandonati di qualsiasi natura o provenienza, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Impresa è tenuta al ritiro e allo smaltimento degli stessi a norma di Legge, anche in assenza di una specifica segnalazione da parte del Committente. Si chiarisce che nella definizione dei "rifiuti abbandonati di qualsiasi natura o provenienza" sono compresi anche i rifiuti speciali.
5. I rifiuti dovranno essere rimossi, a cura e spese dell'Impresa, con l'impiego di mezzi e personale idonei e trasportati sino agli impianti di smaltimento/recupero. Rimangono a carico dell'Impresa i costi per lo smaltimento/recupero dei rifiuti raccolti.
6. Il servizio comprende anche la pulizia del terreno sul quale sono stati abbandonati i rifiuti.
7. Nel caso di rinvenimento di rifiuti pericolosi quali ad esempio manufatti contenenti amianto, l'Impresa dovrà prontamente informare il Committente, che adotterà i necessari ed opportuni provvedimenti ed adempimenti. In tal caso i costi per la rimozione, lo smaltimento e la bonifica del sito rimangono a carico del Committente.

ART. 70 RIMOZIONE CARCASSE ANIMALI

1. L'Impresa, anche su segnalazione del Committente, dovrà provvedere alla raccolta e trasporto ai fini dello smaltimento delle carcasse di animali di piccola taglia (volatili, roditori, cani, gatti, altri animali selvatici di piccole dimensioni), rinvenuti su suolo pubblico o di uso pubblico. Il servizio dovrà essere eseguito anche come pronto intervento, se richiesto dalle Autorità competenti.
2. Nell'esecuzione del servizio dovranno essere osservate le necessarie procedure e cautele per la tutela della salute e dell'igiene pubblica. Alla rimozione della carcassa dell'animale seguirà la sanificazione del suolo

contaminato con appositi prodotti disinfettanti. La carcassa dell'animale contenuta in un apposito sacco, verrà poi smaltita in conformità alle disposizioni delle Leggi vigenti in materia.

ART. 71 RACCOLTA DI RIFIUTI POTENZIALMENTE INFETTI

1. L'Impresa dovrà effettuare, senza alcun onere aggiuntivo per il Committente, la raccolta di siringhe e profilattici eventualmente abbandonati su strade pubbliche o aree di uso pubblico del territorio comunale. Eventuali richieste effettuate dal Committente saranno evase con la massima priorità
2. I prelievi delle siringhe e dei profilattici dovranno essere effettuati seguendo una specifica Procedura Operativa di Sicurezza dell'Impresa. A tal fine, oltre agli usuali attrezzi individuali, le unità saranno provviste di apposito "Kit" composto da pinza per la raccolta e contenitore imperforabile per la conservazione (oltre che dei dovuti D.P.I. tra cui guanti e scarpe antinfortunistiche).
3. Le siringhe e i profilattici raccolti saranno immesse in appositi contenitori omologati per la raccolta dei rifiuti ospedalieri e sottoposti a disinfezione. I contenitori, chiusi ermeticamente, numerati e contrassegnati, saranno conferiti ad impianti di trattamento di Rifiuti Ospedalieri autorizzati e convenzionati. Eventuali richieste effettuate dal Committente saranno evase con la massima priorità.

ART. 72 RACCOLTA RIFIUTI BIODEGRADABILI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

1. L'Impresa dovrà fornire un servizio di raccolta dedicato dei rifiuti biodegradabili derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico, prodotti dagli Enti committenti.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, l'Impresa dovrà posizionare n.2 cassoni scarrabili (uno a Lapedona ed uno a Moresco) presso i siti che saranno indicati dagli Enti nella fase iniziale del servizio; all'uopo potranno essere impiegati cassoni scarrabili di proprietà del Committente, attualmente in uso presso l'Ecocentro comunale.
3. Il servizio comprende il trasporto e l'avvio a recupero dei rifiuti raccolti, nel limite massimo di n.8 trasporti complessivi per ciascuna annualità e sarà attivato a semplice richiesta da parte del Committente.
4. Il servizio dovrà essere eseguito entro 7 giorni dall'avvenuta richiesta e rimangono a carico dell'Impresa i costi per il trasporto e l'avvio a recupero dei rifiuti raccolti.

CAPO V - INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

ART. 73 ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

1. Preliminarmente all'inizio dei servizi l'Impresa, di concerto con il Committente, svolgerà una campagna di informazione ai cittadini, riguardante l'introduzione del nuovo servizio di igiene urbana del territorio.
2. L'Impresa dovrà condurre una strategia informativa per sensibilizzare le utenze affinché le stesse contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi del presente Capitolato, attraverso:
 - a. realizzazione di adeguato materiale informativo (a titolo esemplificativo: mailing, affissioni, comunicati stampa da diffondere ai mezzi di comunicazione locali, implementazione del sito Internet del Committente);
 - b. svolgimento di incontri ed assemblee pubbliche;
 - c. svolgimento di attività di informazione e sensibilizzazione in occasione di manifestazioni sportive e feste popolari.
3. Gli interventi comunicativi e di sensibilizzazione devono essere finalizzati a perseguire i seguenti obiettivi:
 - a. ridurre la quantità totale di rifiuti prodotti;
 - b. aumentare la percentuale di materiali raccolti in modo differenziato per raggiungere gli obiettivi di Legge e del presente appalto;
 - c. ridurre la quantità di rifiuti indifferenziati;
 - d. ridurre gli abbandoni di rifiuti sul territorio;
 - e. aumentare la consapevolezza dei cittadini in merito al valore sociale, economico e ambientale delle proprie scelte in materia di acquisto di beni di consumo e di corretto smaltimento dei rifiuti;
 - f. coinvolgere attivamente l'Amministrazione comunale in un proficuo dialogo tematico con i cittadini;
 - g. ottimizzare gli strumenti comunicativi già esistenti (siti Internet, manifestazioni pubbliche, ufficio stampa, media locali, ecc.);
4. L'Impresa dovrà, inoltre:
 - a. disporre di personale in possesso di adeguati requisiti di competenze e esperienza in materia di comunicazione ambientale e, in generale, di gestione dei rifiuti, per la buona riuscita del progetto;
 - b. curare i rapporti con il Committente per il suo coinvolgimento attivo nel progetto;
 - c. dedicare specifici incontri formativi sui contenuti e sugli obiettivi del progetto ai dipendenti dell'Impresa che eseguono i servizi nel territorio;
5. Gli interventi comunicativi e di sensibilizzazione dovranno essere reiterati negli anni successivi e dovranno essere finalizzati a migliorare o a rafforzare i risultati raggiunti nonché a correggere eventuali problematiche riscontrate durante l'esecuzione dei servizi.

6. L'Impresa dovrà obbligatoriamente predisporre la seguente documentazione, da distribuire a tutte le utenze del territorio:
 - a. Depliant informativo, contenente le indicazioni dettagliate dei servizi svolti compreso l'elenco dei materiali differenziabili suddivisi per categoria;
 - b. Calendario annuale con indicazione dei giorni di raccolta per ciascuna tipologie di rifiuti, caratterizzato da editing grafico di facile consultazione;
 - c. Carta della qualità dei servizi, redatta in conformità con quanto disposto dal DPCM 27.01.1994 e s.m.i., contenente la descrizione degli standard qualitativi delle prestazioni svolte nonché le modalità previste per tutelare i diritti degli utenti. Il documento deve essere redatto tenendo conto delle indicazioni e prescrizioni di cui alla Delibera ARERA n. 15/2022 (TQRIF).
7. Nell'importo a base di gara sono compresi tutti i costi per il servizio di comunicazione e sensibilizzazione ivi compresi l'editing grafico, la stampa e il recapito del materiale informativo a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti (famiglie e utenze non domestiche).
8. L'Impresa dovrà inoltre adempiere alle disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani, definite con Delibera ARERA n. 444 del 31.10.2019 e s.m.i.

CAPO IV – CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

ART. 74 GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE (ECOCENTRO)

1. L'Impresa curerà la gestione dell'Ecocentro comunale di Lapedona in C.da Monti di Monterubbiano il quale, nell'ambito del presente appalto, risulterà ad esclusivo uso delle utenze di Lapedona e Moresco.
2. L'Impresa dovrà provvedere alla fornitura e predisposizione, all'interno dell'Ecocentro e previa verifica ed accettazione del Committente, dei contenitori necessari ai sensi del D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i., predisposti in modo tale che i rifiuti siano raccolti per flussi omogenei, riguardanti almeno le tipologie di rifiuti elencate nella relazione tecnica di Progetto.
3. L'appalto prevede la fornitura di n.4 cassoni scarrabili, rispettivamente per la raccolta di plastica dura, metalli, legno e rifiuti ingombranti. Per la raccolta di altre categorie di rifiuti potranno essere impiegati i containers di proprietà del Committente, attualmente in uso presso l'Ecocentro.
4. Alla scadenza del contratto l'Impresa provvederà alla rimozione dei soli cassoni scarrabili forniti, mentre le rimanenti attrezzature, nessuna esclusa, rimarranno di proprietà del Committente.
5. Prima di essere conferiti all'Ecocentro, i rifiuti devono essere preventivamente differenziati dagli utenti, a carico dei quali rimangono gli oneri per il trasporto, carico e scarico dei rifiuti. Il personale dell'Impresa appaltatrice, assisterà gli utenti nelle operazioni di conferimento dei rifiuti.
6. L'Ecocentro dovrà essere aperto almeno due giorni a settimana con turni di almeno due ore, di cui un'apertura il sabato mattina. Il personale dovrà accertarsi che i fruitori dell'Ecocentro siano utenti effettivamente iscritti ai ruoli TARI dei comuni convenzionati.
7. Per le finalità di cui al punto precedente l'Impresa dovrà fornire ed installare un sistema informatico di riconoscimento degli utenti tramite utilizzo di tessere magnetiche o dispositivi simili.
8. L'Impresa deve provvedere a trasmettere i dati degli accessi e dei conferimenti al Committente con cadenza mensile, ai fini dell'eventuale applicazione del sistema di Tariffazione puntuale stabilito dal Committente.
9. Rimane a carico dell'Impresa il carico ed il trasporto agli impianti di trattamento/smaltimento dei rifiuti raccolti, ogni qualvolta si renda necessario, nel rispetto delle normative vigenti in materia. I costi per il trasporto ed i costi di smaltimento rimangono a carico dell'Impresa, che provvederà a incassare i corrispettivi derivanti dalla cessione delle frazioni recuperabili.
10. L'Impresa è tenuta inoltre ai seguenti adempimenti:
 - a. apertura e chiusura dei cancelli secondo gli orari stabiliti
 - b. osservare e far osservare le modalità di conferimento dei rifiuti
 - c. assistere gli utenti nelle operazioni di conferimento, formulando le necessarie disposizioni
 - d. comportarsi rispettosamente nei confronti dell'utenza; in caso di mancata osservanza del regolamento dell'Ecocentro il personale avrà il compito di intervenire fornendo ulteriori indicazioni ed evitando di pervenire a scontri verbali
 - e. vietare a chiunque ogni forma di rovistamento e prelievo per usi propri dei materiali presenti
 - f. segnalare alla stazione appaltante eventuali infrazioni di rilievo, comunicando i dati identificativi del contravventore

- g. raccogliere senza indugio eventuali rifiuti depositati all'esterno o nelle immediate vicinanze dell'area
 - h. controllare giornalmente lo stato di riempimento dei contenitori, evitando situazioni che impediscano il regolare conferimento
 - i. effettuare le operazioni di pulizia necessarie al mantenimento del decoro e della salvaguardia ambientale
 - j. mantenere in perfetta efficienza le attrezzature e le infrastrutture presenti,
 - k. mantenere in buono stato la segnaletica e la cartellonistica, la quale dovrà essere stabilmente fissata
 - l. sfalcio dell'erba, taglio delle siepi e irrigazione delle piante presenti lungo il perimetro
 - m. derattizzazione, qualora necessaria
 - n. fornitura dei materiali di consumo
11. Al termine del Contratto di appalto, l'Impresa dovrà liberare l'area dai rifiuti e dai containers forniti entro sette giorni dalla scadenza, pena il pagamento di una penale pari al valore di mercato del materiale medesimo.

ART. 75 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELL'ECOCENTRO COMUNALE

1. L'Impresa dovrà provvedere a proprie spese, con oneri compresi nell'importo a base di gara, alla realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria con miglioramento funzionale del centro di raccolta, secondo i criteri esposti nella relazione tecnica di Progetto.
2. Per le finalità di cui al punto precedente, le ditte partecipanti dovranno allegare alla propria offerta tecnica una proposta tecnica riguardante le categorie di lavori descritti nella Relazione Tecnica di Progetto del Servizio.
3. Si precisa che, a pena di esclusione, la proposta tecnica non dovrà contenere alcun elemento di natura economica.
4. L'Impresa aggiudicataria dovrà successivamente predisporre un progetto esecutivo dei lavori ed ottenere tutte le autorizzazioni e nulla-osta necessari per l'esecuzione. I lavori dovranno essere progettati nel termine perentorio di 60 gg dalla data di stipula del contratto. I medesimi lavori dovranno essere eseguiti e conclusi nel termine di 60 gg dalla data del rilascio del titolo autorizzativo.
5. L'esecuzione dei lavori di adeguamento dovrà essere programmata in maniera tale da garantire, per quanto possibile, la fruibilità dell'Ecocentro nei giorni e negli orari di apertura previsti.

CAPO VII - DISPOSIZIONI SUGLI AUTOMEZZI

ART. 76 DOTAZIONE DI AUTOMEZZI

1. L'Impresa deve disporre dei veicoli necessari per la corretta e puntuale esecuzione dei servizi descritti nel presente Capitolato. La tipologia di automezzo ed il numero minimo di ore di impiego sono riportati nella relazione di progetto.
2. Le ditte concorrenti dovranno elencare i mezzi proposti nell'offerta presentata in sede di gara, indicando:
 - a. il loro numero;
 - b. la tipologia e le caratteristiche tecniche;
 - c. la capacità (volume) e la portata legale;
 - d. l'anno di prima immatricolazione;
 - e. disponibilità (proprietà, nolo, leasing, ecc.)
 - f. ogni altra informazione utile a meglio caratterizzarli, ivi compresi disegni, documentazione fotografica, schede tecniche.
3. I veicoli utilizzati per l'esecuzione dei servizi dovranno avere una classe di omologazione ambientale Euro 5 o superiore, e dovranno possedere caratteristiche tecniche corrispondenti a quelli proposti in sede di gara. Non è consentito l'impiego di automezzi con caratteristiche differenti.
4. L'Impresa dovrà utilizzare preferibilmente, nell'ambito dei servizi oggetto di appalto, mezzi a ridotto impatto ambientale.
5. Si precisa che all'interno dei centri storici dovranno essere utilizzati veicoli di ridotte dimensioni dotati di vasca per il trasporto dei rifiuti con capacità massima di 3 mc, a causa della limitata larghezza delle strade.
6. Nel caso di nuova acquisizione di veicoli, gli stessi sono conformi ai criteri contenuti nella scheda "7-Fornitura, leasing, locazione noleggio dei veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale" come previsto al punto 4.2.13 dei CAM di cui al Decreto del MITE del 23.06.2022 pubblicato in GU Serie Generale n.182 del 05-08-2022.
7. È previsto un periodo transitorio iniziale di 60 giorni dalla data di avvio del servizio, come risultante dal relativo verbale, in cui l'Impresa potrà utilizzare automezzi con caratteristiche differenti rispetto ai mezzi proposti in sede di gara, purché perfettamente efficienti e funzionanti, nel rispetto delle esigenze di servizio.
8. I veicoli devono essere in regola con le disposizioni normative in materia di circolazione stradale, tassa di possesso, revisione periodica (che deve risultare da apposite annotazioni poste sulla carta di circolazione); per ogni veicolo devono essere stipulate idonee polizze di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione, secondo quanto previsto dalla normativa in materia.

9. Essi devono essere dotati di tutta la strumentazione idonea per garantire il loro efficiente funzionamento, la sicurezza del personale e di terzi, nonché la sicurezza della circolazione. A tale scopo, i veicoli devono essere dotati, a titolo esemplificativo:
- a. lampeggianti, catene antineve, proiettori fendinebbia e retronebbia, nonché di ogni altro accessorio o attrezzatura per il migliore e più sicuro svolgimento dei servizi;
 - b. tutti i dispositivi utili per la tutela e la salvaguardia della sicurezza del personale addetto ai servizi, quali: protezioni anticesoimento sui dispositivi alza-volta bidoni, valvole paracadute sui cilindri di sollevamento del dispositivo alza-volta bidoni, barre di protezione per pedoni e ciclisti, pulsanti per l'arresto di emergenza, dispositivi di limitazione della velocità con operatore presente sulle pedane posteriori eventualmente installate, livello di rumorosità <80 db(A) misurato ad una distanza di 4 metri sul lato del veicolo, cassetta di pronto soccorso, estintore portatile, ecc.
10. I predetti dispositivi e strumentazione devono essere tenuti in costante perfetto funzionamento.
11. L'Impresa si impegna a dotare i mezzi di ulteriori dotazioni di bordo o apparecchiature si rendessero necessarie per l'adempimento di eventuali nuove norme in materia di circolazione stradale o in materia di trasporto dei rifiuti, senza alcuna rivalsa nei confronti del Committente.
12. Le dimensioni massime e il diametro di sterzata dei veicoli devono essere tali da consentire una corretta circolazione (transito, fermata, manovre) senza violazioni del codice della strada, tenuto conto anche delle specifiche caratteristiche della rete viaria nel territorio sul quale sono eseguiti i servizi.
13. I veicoli per la raccolta dei rifiuti dovranno avere un allestimento tale da evitare la dispersione dei rifiuti durante il percorso ed inoltre garantire la perfetta tenuta agli eventuali liquidi. Durante lo svolgimento del servizio, l'Impresa dovrà accertarsi di non lasciare residui lungo le strade, avendo altresì l'accortezza di rimuoverli prontamente in caso di dispersione accidentale.
13. L'Impresa si impegna alla scrupolosa osservanza delle norme che regolano il trasporto dei rifiuti e la circolazione stradale e a mantenere i veicoli in un perfetto stato di efficienza, ordine, pulizia, privi di esalazioni moleste.
14. L'Impresa si impegna alla manutenzione (eseguita costantemente e a regola d'arte) ordinaria e straordinaria (compresi gli interventi alle parti meccaniche e alla carrozzeria) dei veicoli, affinché i veicoli stessi siano sempre in perfetto stato di funzionamento e di conservazione.
15. Il Committente si riserva la facoltà di eseguire verifiche e controlli per accertare lo stato di decoro e di perfetta efficienza dei veicoli, comprese le misurazioni dei livelli di rumorosità e delle emissioni di gas nonché del tasso di usura degli pneumatici.
16. Nel caso di comprovata inidoneità, il Committente ordina che siano eseguite tempestivamente, e comunque entro dieci giorni, le necessarie operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria o, se necessario, la sostituzione, e l'Impresa è tenuta a provvedere senza indugio e senza poter vantare pretese di risarcimenti, indennizzi o compensi.

17. Non sono mai giustificate sospensioni, neppure parziali, del servizio nel caso di fermo dei veicoli per le opere di manutenzione.
18. L'Impresa, essendo obbligata ad assicurare comunque il servizio, è tenuta a rimpiazzare entro 24h, con mezzi sostitutivi, gli automezzi in avaria o fuori uso in attesa del loro reintegro in servizio.
19. I mezzi sostitutivi dovranno avere caratteristiche tecniche e funzionalità equivalenti a quelli temporaneamente sostituiti.
20. Per tutti gli automezzi che verranno impiegati dall'Impresa è fatto obbligo di comunicare al Committente le relative autorizzazioni al trasporto rifiuti.
21. Alla scadenza dell'appalto tutti gli automezzi forniti resteranno di proprietà dell'Impresa.

APPROVAZIONE E FIRME

Il Committente
(timbro e firma)

L'Impresa
(timbro e firma)

INDICE

CAPO I - OGGETTO E REGOLAMENTAZIONE DELL'APPALTO	1
Art. 1 Generalita'	1
Art. 2 Oggetto dell'appalto	2
Art. 3 Ambito territoriale dell'appalto.....	4
Art. 4 Definizioni	4
Art. 5 Durata del servizio e carattere dell'appalto	5
Art. 6 Effetto obbligatorio del contratto.....	6
Art. 7 Corrispettivo dell'appalto.....	7
Art. 8 Oneri relativi allo smaltimento rifiuti	8
Art. 9 Riservatezza.....	9
Art. 10 Tutela della Privacy	9
Art. 11 Osservanza del capitolato, leggi, norme e regolamenti	11
Art. 12 Garanzia provvisoria	11
Art. 13 Garanzia definitiva	12
Art. 14 Coperture assicurative	13
Art. 15 Revisione prezzi.....	14
Art. 16 Modalità di pagamento	15
Art. 17 Obiettivi di raccolta differenziata.....	15
Art. 18 Vigilanza e penalita'	16
Art. 19 Cessione del credito	18
Art. 20 Cessione del contratto	18
Art. 21 Disposizioni in materia di sicurezza	18
Art. 22 Subappalto del servizio	20
Art. 23 Lingua.....	21
Art. 24 Cooperazione	21
Art. 25 Obbligo di documentazione	22
Art. 26 Esecuzione d'ufficio.....	24
Art. 27 Risoluzione del contratto	24
Art. 28 Recesso contrattuale	25
Art. 29 Riserve e reclami	25
Art. 30 Spese contrattuali.....	25
Art. 31 Foro competente.....	26
CAPO II - NORME DI CARATTERE GENERALE	27
Art. 32 Domicilio e recapito dell'impresa	27

Art. 33 Servizio assistenza clienti	27
Art. 34 Interventi non previsti	28
Art. 35 Oneri e obblighi diversi a carico dell' impresa.....	28
Art. 36 Controllo di qualità del servizio	29
Art. 37 Tempi di intervento	30
Art. 38 Condizioni della rete stradale e condizioni meteo	30
Art. 39 Accettazione, qualità e impiego delle attrezzature.....	30
Art. 40 Personale impiegato nell'esecuzione del servizio	31
Art. 41 Sciopero.....	32
Art. 42 Variazione delle modalità organizzative.....	33
Art. 43 Redazione del programma operativo	33
CAPO III – SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI.....	35
Art. 44 Linee guida organizzative servizio raccolta rifiuti	35
Art. 45 Fasi di avvio del servizio.....	35
Art. 46 Frazioni di rifiuto interessate dal servizio.....	36
Art. 47 Parametri di base del servizio	36
Art. 48 Variazione del servizio in assenza di prezzi unitari di riferimento	37
Art. 49 Orari e giornate di raccolta.....	37
Art. 50 Criteri generali per la raccolta dei rifiuti	37
Art. 51 Servizio di raccolta differenziata della plastica.....	38
Art. 52 Servizio di raccolta differenziata della carta e cartone.....	39
Art. 53 Servizio di raccolta differenziata del vetro e metalli	39
Art. 54 Servizio di raccolta della frazione umida organica.....	39
Art. 55 Servizio di raccolta della frazione secca residua	40
Art. 56 Raccolta degli oli vegetali esausti.....	41
Art. 57 Raccolta dei rifiuti tessili	41
Art. 58 Raccolta altri rifiuti urbani.....	41
Art. 59 Raccolta differenziata in occasione di manifestazioni	41
Art. 60 Raccolta di rifiuti cimiteriali	42
Art. 61 Raccolta presso utenze particolari.....	43
Art. 62 Trasbordo dei rifiuti urbani	43
Art. 63 Trasporto e smaltimento dei rifiuti	43
Art. 64 Attrezzature per lo svolgimento del servizio	44
Art. 65 Manutenzione dei contenitori	47
Art. 66 Rilevazione puntuale dei conferimenti.....	47

Art. 67 Gestione della banca dati utenti.....	48
Art. 68 Controllo sui conferimenti degli utenti.....	49
CAPO IV – ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA	50
Art. 69 Rimozione rifiuti abbandonati nel territorio	50
Art. 70 Rimozione carcasse animali	50
Art. 71 Raccolta di rifiuti potenzialmente infetti.....	51
Art. 72 Raccolta rifiuti biodegradabili derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico.....	51
CAPO V - INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE	52
Art. 73 Attività di informazione e sensibilizzazione	52
CAPO IV – CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE.....	54
Art. 74 Gestione del centro di raccolta comunale (Ecocentro).....	54
Art. 75 Lavori di manutenzione straordinaria con miglioramento funzionale dell'ecocentro comunale.....	55
CAPO VII - DISPOSIZIONI SUGLI AUTOMEZZI.....	56
Art. 76 dotazione di automezzi.....	56